


"Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% – NO/Alessandria" – ANNO 67°



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

alessandriamedica

6 | 2017

RIVISTA MENSILE
DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

Consiglio Direttivo

Dott. Mauro Cappelletti (Presidente)
Dott.ssa Oria Trifoglio (Vice Presidente)
Dott. Antonio Giovanni Maconi (Segretario)
Dott. Giorgio Comazzi (Tesoriere)

Consiglieri

Dott. Ciro Apetino
Dott.ssa Mariaemanuela Boffa
Dott.ssa Daniela Brancalion
Dott. Riccardo Cavaliere
Dott. Enio Giuseppe Mantellini
Dott.ssa Giulia Milano
Dott. Simone Porretto
Dott. Silvio Roldi
Dott.ssa Annamaria Franca Rossi
Dott. Gian Mario Santamaria
Dott. Federico Torregiani

Revisori dei Conti

Dott.ssa Gloria Pivotti (Presidente)
Dott.ssa Gabriella Camurati
Dott. Prospero Gastaldi

Revisore dei Conti supplente

Dott.ssa Simona Cavazzoli

Commissione Odontoiatri

Dott. Giovanni Iacono (Presidente)
Dott.ssa Monica Imelio (Segretario)
Dott. Ettore Coucourde
Dott.ssa Elena Duca
Dott. Paolo Patrucco

Direzione

Ilaria Agosta

Referente ECM

Graziella Reposi

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

mattino dalle ore 9 alle ore 13

pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16

SABATO CHIUSO

Il Presidente **Dott. Mauro CAPPELLETTI**

Il Vice Presidente **Dott.ssa Oria TRIFOGLIO**

Il Segretario **Dott. Antonio Giovanni MACONI**

ricevono **previo appuntamento telefonico**

CONSULENZE su appuntamento telefonico

Consulenza Legale per il Consiglio

Consulenza Fiscale e Consulenza sul Lavoro

Consulenza Previdenziale-Assistenziale

Consulenza ECM

Consulenza Assicurativa

Consulenza Medicina del Lavoro

Consulenza Medicina Legale

Consulenza Medicina Generale

Consulenza Pediatria di Base

Consulenza Medicina Ambulatoriale

Consulenza Odontoiatria

Consulenza Formazione e Rapporti con Azienda
Ospedaliera

Consulenza Medici Continuità Assistenziale,
Graduatorie e Concorsi 118

Consulenza Medici Specializzandi

Consulenza Medicina Sportiva

Consulenza Medici Ospedalieri

Consulenza, compilazione, invio Mod. 730

Consulenza pari opportunità

- Giorgio Rosso

- Aloisia Ferraris

- Graziella Reposi

- Graziella Reposi

- Giuseppe Giordano

- Marco Pestarino

- Riccardo Cavaliere

- Federico Torregiani

- Mauro Cappelletti

- Giorgio Comazzi

- Paolo Graziosi

- Giovanni Iacono

- Antonio Giovanni Maconi

- Paolo Antonio Barberis

- Giulia Milano

- Ettore Bacchini

- Enio Giuseppe Mantellini

- Antonello Santoro

- Aloisia Ferraris

- Alfio Scrivanti

- Oria Trifoglio

Rivista mensile

dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Alessandria

Aut. trib. AL n. 33 - Decret. 4.10.49

Litografia Viscardi - Alessandria

Direttore Responsabile

Dott. Marco CARAMAGNA

Redattore Capo

Antonio Giovanni MACONI

Redattore

Graziella REPOSI

Vice Redattori

Mauro CAPPELLETTI

Pier Luigi PORTA

Progetto grafico

Mauro BERTA

OMCeO - Alessandria

Via Pisacane, 21

15121 Alessandria

Tel. 0131 253666

Fax 0131 52455

www.ordinemedici.al.it

omceo@ordinemedici.al.it

ordinemedicial@postacert.com

La rivista è stampata su carta patinata opaca che, ad oggi, è la carta meno costosa in assoluto. Inoltre la carta patinata Burgo utilizzata è ecologica ed ha ottenuto la certificazione FSC, organizzazione che controlla sia il problema del rimboscamento, sia la correttezza sociale del processo produttivo.

Il giornale è l'organo ufficiale dell'Ordine e pertanto siamo grati a quei Colleghi che desiderano collaborare con contributi di vario genere (culturale, informativo, sindacale, ecc.) alla sua realizzazione.

Per esigenze organizzative, le richieste di pubblicazione di testi o programmi di convegni su un determinato numero mensile devono pervenire all'Ordine al più tardi entro il giorno 15 del mese precedente.

Nel rispetto della libertà di opinione, la Direzione e la Redazione si riservano di adeguare il materiale presentato alle esigenze di spazio e di impaginazione e di non pubblicare articoli, espressioni denigratorie o polemiche non ritenute idonee al prestigio dell'Ordine. Gli spazi della rivista, previo parere favorevole della Redazione, sono a disposizione dei Colleghi che intendono trattare temi di carattere professionale e scientifico.

IL REDATTORE CAPO

Antonio Giovanni Maconi

La riproduzione di articoli pubblicati su "Alessandria Medica" e sul sito internet non necessita di preventiva autorizzazione da parte della redazione.

È indispensabile tuttavia riportare in calce agli stessi la citazione della fonte di provenienza dell'articolo ed il nome dell'autore.

02

Editoriale

Della libertà e dell'anarchia delle cure

03

Professione

Riscriviamo il nuovo Vademecum ECM con gli ultimi aggiornamenti

22

Previdenza ed Assistenza

Contribuzione percentuale sui redditi professionali 2016 non soggetti ad altra copertura previdenziale obbligatoria

Salutemia approva un polizza sanitaria semestrale

32

Informazioni

Bando di concorso "Good Writing"- Premio di Giornalismo in Odontoiatria

Prevenzione e controllo delle malattie batteriche invasive prevenibili con vaccinazione

Apertura studi dentistici nel mese di agosto

Ricordiamo

Della libertà e dell'anarchia delle cure

Negli ultimi 50 anni la nostra libertà si è mano a mano virtuosamente accresciuta: la libertà dalla fame, dall'analfabetismo, dalla povertà, dal duro lavoro manuale dei campi, dal freddo; per diventare libertà di viaggiare, di sessualità piena e non clandestina, di qualità del lavoro, di vita, di partner, di acquistare ciò che serve, di avere hobby sempre più sofisticati e divertimenti sempre maggiori.

La libertà ha poi attraversato la fase di libertà dalle consuetudini, cioè di poter mettere il piercing, fare il tatuaggio, togliere la cravatta, vestirsi come ci pare.

Da qualche anno tale ricchezza di libertà, dopo avere raggiunto il suo acme, invece di evolvere nel mantenersi e raffinarsi, ha degenerato il suo essere, generalizzandosi ad ogni evento o attività della nostra vita, contro qualsiasi cosa che abbia le sembianze di un'apparente costrizione.

Molti si sentono più liberi se guidano chattando, se manifestano sfrontatamente la maleducazione, se non impongono una educazione ai figli, se ostentano il bagno nella Fontana di Trevi o la libertà di essere ignoranti e magari di poter tornare semianalfabeti; liberi di non dover lavorare, impegnarsi o studiare.

Oggi questo moderno sillogismo illogico della libertà (se faccio tutto quello che mi viene in mente sono libero) **pervade anche il sistema delle cure:** si reclama la libertà di non vaccinarsi, di avere gratis cure alternative non efficaci, di denigrare le cure oncologiche, di aggredire il medico se le cure non sortiscono l'effetto sperato, ecc.

Ciò che per gli abitanti dei paesi poveri è un'aspirazione, per molti di noi è diventato un obbligo insopportabile del quale liberarsi, anche a danno degli altri.

E' "questa libertà" il nuovo valore positivo, il nuovo totem, privato di ogni accezione connotativa. Anzi, ogni nuova trasgressione negativa diventa una nuova libertà, in una società dove il significato di una parola non è nel suo contenuto ma nel suo suono positivo.

I confini tra la giusta e sana richiesta di una sempre più evoluta libertà e questa anarchia (che si propala attraverso le bufale e le ciarlatanerie del web) diventano sempre più labili, talora fino a confondersi e accavallarsi per produrre un caos di aspirazioni contrastanti tra loro: il diritto alla salute e il diritto di potersi auto-ammalare!

E' giusto che il paziente possa rifiutare le cure dopo un'adeguata informazione, ma non è legittimo in una società civile che un paziente rifiuti le cure scientifiche a seguito di un plagio mediatico, in nome di una libertà che in realtà è una costrizione.

Sarebbe come se dovessimo rassegnarci a vedere come una manifestazione di libertà un figlio che vuole gettarsi dalla finestra o una figlia, denutrita e ammalata di anoressia nervosa, che reclamasse il proprio diritto a digiunare!

In una società così sempre meno articolata nella dialettica e sempre più basata su slogan, questa barriera rischia di cadere.



Mauro Cappelletti

Mauro Cappelletti

Riscriviamo il nuovo vademecum ECM con gli ultimi aggiornamenti

GIUGNO 2017

PREMESSA

Le seguenti recenti Determine e Delibere della Commissione Naz.le Formazione Continua ECM (CNFC) hanno apportato alcune sostanziali modifiche alle normative ECM:

07.07.2016 – Delibera di acquisizione crediti in maniera flessibile

04.11.2016 – Delibera sul Dossier Formativo

04.11.2016 – Delibera in materia di crediti formativi ECM


13.12.2016 – Delibera sui Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM

02.02.2017 – Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017

Tali documenti contengono le indicazioni specifiche per il triennio 2017-2018-2019 in merito all'obbligo ECM e le relative riduzioni, alcune nuove regole applicative per il recupero dei crediti relativi al triennio 2014-2015-2016, per l'assegnazione dei crediti ECM, la certificazione, e varie precisazioni in merito alle diverse categorie formative.

Gli stessi sono scaricabili dal sito dell'Ordine (www.ordinemedici.al.it) nella Sezione "ECM - Educazione Continua in Medicina"

Ritengo utile quindi riprendere il lavoro di informazione che ho pubblicato più volte su alessandriamedica e sul sito, aggiornando lo storico "Vademecum" (l'ultimo è stato pubblicato sul sito a Luglio 2015) integrandone la parte precedente, (al momento ancora non modificata e riportata in nero), con le novità evidenziate sul giornale in blu. **(tutte le fonti sono evidenziate in grassetto).**



Graziella Reposi

OBBLIGATORIETÀ DELL'E.C.M.

Il D.Lgs 502/1992, art.16 bis – sexies, ed in particolare l'art. 16 quater (Incentivazione alla formazione continua), prevedono che "la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private; i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale".

La Commissione Naz.le ECM non ha tuttora definito l'applicazione del sistema sanzionatorio per i professionisti che non acquisiscono la quantità di crediti ECM prevista dalla normativa. La CNFC, al momento, pare piuttosto, orientata verso un sistema di incentivazione alla formazione. La materia ad oggi non è ancora ben specificata, ma occorre tener conto che il **DL 138/13.08.2011** riporta all'art. 3 comma b: "Previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione".

L'obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è vincolato all'iscrizione all'Ordine professionale per l'esercizio, attuale o futuro, della professione sanitaria. **(FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)**

ESONERI DALL'OBBLIGO

L'esonero dall'obbligo ECM è principalmente relativo all'attività di formazione universitaria che il professionista svolge contestualmente all'esercizio della professione; pertanto il professionista può essere, a domanda, esonerato dall'obbligo formativo ECM per un determinato periodo, pur non essendogli preclusa l'attività professionale contemporanea.

CONDIZIONI PER L'ESONERO

I sanitari che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base relativi alla categoria di appartenenza, durante l'esercizio dell'attività professionale, sono esonerati dall'obbligo formativo ECM.

4 Professione

Sono considerati corsi di formazione post-base:

- corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui alla Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti ai sensi del "Piano di interventi contro l'AIDS" (L. 135/05.06.1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- corsi di formazione manageriale per professionisti sanitari.

Non è possibile inserire ESONERI PER CORSI NON PERTINENTI CON L'ATTIVITA' SANITARIA ESERCITATA (es. Master in Comunicazione Istituzionale/ Master in Progettazione Sociale e Gestione del territorio, in quanto entrambi trattano argomenti correlati alla professione del sanitario, ma non propriamente inerenti la professione sanitaria).

EVENTUALI CREDITI MATURATI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL'ESONERO, NON VERRANNO CONSIDERATI NEL COMPUTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO INDIVIDUALE.

Altra condizione per l'esonero è l'esercizio dell'attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali

La CNFC può valutare eventuali posizioni non previste nella **Determina 17.07.2013**.

PERIODI CON DIRITTO ALL'ESONERO

La durata dell'esonero per formazione è riferito alla durata legale del corso di formazione universitaria.

L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all'esonero di 4 crediti ECM). (**Determina 17.07.2013**)

Le tipologie di esoneri sono:

Annuali/Annuali Parziali/Mensili.

Esoneri Annuali

- Master universitari di durata annuale di primo livello che erogano almeno 60 CFU;
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno;
- Corso di Formazione in Medicina Generale di cui al **D.Lgs. 368/17.08.1999**;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- Laurea specialistica;
- Diploma di specializzazione;
- Dottorato di ricerca;
- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
- Corso micologi durata annuale.

Esoneri Durata Annuale Parziale

- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti da calamità naturali
- Corso micologi durata biennale (riduzione del 50% dell'obbligo formativo individuale annuale ECM nel biennio in cui si svolge il Corso).

DURANTE GLI ESONERI PARZIALI È AMMESSO ACQUISIRE CREDITI

Esoneri Mensili

- Frequenza corsi universitari diversi dalle tipologie elencate con meno di 60 CFU/anno: dà diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese;
- Corso di aggiornamento in tematiche AIDS;
- Militari in missione all'estero.

Anni Solari e Anni Accademici

Quando il corso ricade a cavallo di due anni, l'esonero viene assegnato all'anno di maggiore impegno

- Ad esempio:

Master di durata annuale – inizio 01/04/2014 – fine 31/03/2015

Durata legale 1 anno

Viene inserito esonero per l'anno 2014

- **La durata dell'esonero NON PUÒ ECCEDERE GLI ANNI DI DURATA LEGALE DEL CORSO**

ESENZIONI DALL'OBBLIGO

LE ESENZIONI PRECLUDONO LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA E DANNO DIRITTO A RIDUZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO.

CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

Sono esentati dall'obbligo formativo ECM, i sanitari che sospendono l'esercizio della propria attività professionale per:

- congedo maternità e paternità (quest'ultima in determinate situazioni) **(D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.)** :
IL CONGEDO PER MATERNITÀ DA' DIRITTO ALLA RIDUZIONE DALL'OBBLIGO FORMATIVO NELLA MISURA DI 4 CREDITI PER OGNI MESE IN CUI L'ATTIVITÀ LAVORATIVA È SOSPESA; **AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELL'ESENZIONE PER MATERNITÀ È NECESSARIO INVIARE ALLA SEGRETERIA CO.GE.A.P.S. AUTOCERTIFICAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE IN CUI SONO INDICATE LE DATE DI INIZIO E FINE DEL PERIODO DI ASTENSIONE LAVORATIVA;** L'ESENZIONE PER MATERNITÀ COMPRENDE TUTTI I PERIODI A TAL FINE PREVISTI DALLA LEGGE (GRAVIDANZA A RISCHIO, ASTENSIONE OBBLIGATORIA, ASTENSIONE FACOLTATIVA, interdizione obbligatoria dal lavoro per condizioni ambientali pregiudizievoli senza possibilità di allontanamento mediante spostamento ad altre mansioni).
- Congedo parentale
- Congedo per malattia del figlio
- Adozione e affidamento preadottivo
- Adozione internazionale con aspettativa non retribuita per la durata dell'espletamento delle pratiche
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie e/o invalidanti così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Richiamo alle armi o servizio volontario alla C.R.I.
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale **(art. 3 bis comma 11 D.Lgs. 502/92 e s.m.i.);**
- Aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)

PERIODI CON DIRITTO ALL'ESENZIONE

L'esenzione per motivi di salute, nella misura di 4 crediti per ogni mese, vale solo nei casi di temporanea sospensione dell'attività professionale.

Pertanto per i sanitari affetti da patologie gravi e/o invalidanti iscritti all'Ordine che continuano a svolgere la propria professione, non sono previste esenzioni (salvo valutazione da parte della Commissione Nazionale ECM per "eventuali posizioni non previste").

L'unità mese è considerato il periodo di sospensione dell'attività professionale non inferiore a 16. Ad esempio il sanitario che sospende l'attività professionale per un mese e 10 giorni ha diritto all'esenzione di 4 crediti ECM. **Periodi inferiori ai 16 giorni non danno diritto ad alcuna tipologia di esenzione.**

L'ESENZIONE, COME SOPRA RIPORTATO, COMPORTA LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER IL PERIODO DI TEMPO CORRISPONDENTE.

ESONERI / ESENZIONI: NORME COMUNI

Ovviamente il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica per le Professioni Sanitarie) deputato a raccogliere i dati, non può conoscere gli esoneri e le esenzioni di ciascun professionista. **È quindi assolutamente necessario comunicare tali importanti situazioni utili al fine della riduzione del proprio fabbisogno formativo.**

LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI ESONERI ED ESENZIONI PUÒ ESSERE EFFETTUATA CON DECORRENZA RETROATTIVA SOLO DALL'ANNO 2011

Per registrare esoneri/esenzioni nella banca dati Co.Ge.A.P.S., è necessario inviare al Consorzio (con le modalità riportate nel capitolo "Modalità per l'accesso al Co.Ge.A.P.S.") la documentazione attestante il diritto ad esonero (ad es. autocertificazione riportante denominazione Corso di formazione, Ente che eroga il Corso, eventuali CFU attribuiti, data di inizio e data di fine del Corso frequentato), allegando documento di identità e certificato di frequenza del Corso rilasciato dall'Ente erogatore. Altrettanto dicasi per il diritto all'esenzione (maternità, malattia, ecc.).

OCCORRE CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL DIRITTO ALL'ESONERO E/O ALL'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DELL'ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM.

(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)

I PERIODI DI ESENZIONE E DI ESONERO SONO CUMULABILI MA NON SOVRAPPONIBILI NELL'AMBITO DEL TRIENNIO, AD ECCEZIONE DEGLI ESONERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE CATASTROFI NATURALI.

LE ESENZIONI E GLI ESONERI NON ASSEGNANO CREDITI, MA RIDUCONO L'OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE.

I sanitari temporaneamente privi di occupazione, ma aventi titolo ad esercitare la professione, possono anch'essi usufruire di esoneri ed esenzioni.

Quando la richiesta dell'interessato viene validata dal Co.Ge.A.P.S., **l'esonero o l'esenzione diventano effettivi e visibili sul profilo del professionista presente nel sito (www.cogeaps.it)** e la riduzione derivante è calcolata in automatico dal Consorzio.

EVENTUALI PARTECIPAZIONI AD EVENTI FORMATIVI ATTESTANTI CREDITI ECM NEL PERIODO DI ESONERO TOTALE E/O ESENZIONE VENGONO REGISTRATI NEL DATABASE CO.GE.A.P.S. MA NON RIENTRANO NEL CONTEGGIO AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO TRIENNALE, IN QUANTO VENGONO ASSORBITI DAL DIRITTO DI ESONERO TOTALE/ESENZIONE VANTATO DAL SANITARIO.

EVENTUALI PARTECIPAZIONI ECM REGISTRATE NEL PERIODO DI ESONERO PARZIALE SARANNO INVECE CONTEGGIATE AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE.

RICONOSCIMENTO ESONERI ED ESENZIONI ATTUALMENTE NON PREVISTI DALLA NORMATIVA

E' POSSIBILE RICHIEDERE ALLA CNFC IL RICONOSCIMENTO DI ESONERI ED ESENZIONI PER CASI NON CONTEMPLATI DALLA DETERMINA DEL 17/07/2013 (CONSULTARE GLI ELENCHI SOPRA RIPORTATI NEI CAPITOLI "ESONERI" ED "ESENZIONI"), TRAMITE MODULO DI RICHIESTA SCARICABILE DAL SITO DELL'AGE.NA.S. (AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI) www.agenas.it.

PERCORSO PER LA RICERCA DEL MODULO

Professionisti Sanitari → Moduli e documenti

- Documenti

04/07/2016 - Modulo per la richiesta di esonero/esenzione o riconoscimento crediti per i casi non previsti dalla determina del 17 luglio 2013

Il modulo deve essere sottoscritto con firma autografa e, nei campi predisposti, compilato digitalmente, pena il rigetto dell'istanza.

Il modulo ed i relativi allegati devono essere sottoscritti e inviati in formato PDF all'indirizzo ecm.professionistisanitari@agenas.it.

La CNFC valuterà l'istanza con opportuna delibera nella prima riunione utile e trasmetterà l'esito al professionista sanitario al suo indirizzo email specificato nel modulo.

Il modulo si trova anche in calce al Vademecum pubblicato sul sito dell'Ordine ed è stampabile

RIPASSIAMO LA "STORIA" DEI CREDITI ECM

CREDITI NECESSARI PER IL QUINQUENNIO SPERIMENTALE ANNI 2002 – 2006 E ANNO 2007

ANNO	CREDITI	MINIMO	MASSIMO
2002	10	5	20
2003	20	10	40
2004	30	15	60
2005	30	15	60
2006	30	15	60
Totale crediti quinquennio 2002 - 2006	120 CREDITI NEI 5 ANNI		
2007	30	15	60
Per l'anno 2007 il debito formativo era di 30 crediti (minimo 15, massimo 60) fino a raggiungere l'intero debito formativo che complessivamente era di 150 crediti per il periodo sperimentale 2002-2007. I crediti già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il periodo 2002-2006 (che erano 120) potevano valere ai fini del debito formativo necessario per l'anno 2007.			
Totale crediti periodo 2002 - 2007	150 CREDITI NEI 6 ANNI		

CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO ANNI 2008 – 2010

ANNO	CREDITI	MINIMO	MASSIMO
2008	50	30	70
2009	50	30	70
2010	50	30	70
TOTALE	TOTALE 150	CREDITI	NEI 3 ANNI

Studio Infermieristico RaphaEL

di Dott. Moraru & Dott.ssa Pezzano

AMBULATORIO INFERMIERISTICO AD ALESSANDRIA

Lo Studio Infermieristico RaphaEL è ubicato in piazza don Soria 4, in prossimità dell'Ospedale Civile e l'accesso avviene generalmente in due maniere: il medico specialista o il medico di medicina generale, possono indirizzare il paziente all'ambulatorio fornendo la prescrizione per le prestazioni che vengono richieste. In alternativa è il paziente stesso che si rivolge direttamente all'ambulatorio: in questo caso se la prestazione non necessita di prescrizione, viene accettato e trattato nell'immediato, in caso contrario viene richiesta la prescrizione e fissato l'appuntamento nel più breve tempo possibile. Il punto di forza di una simile realtà è ovviamente la *riduzione delle tempistiche di attesa e la qualità dell'erogazione dell'assistenza*.

All'interno dello studio infermieristico è possibile ottenere un'ampia tipologia di prestazioni quali:

- **Registrazione tracciato Ecg**, refertato da medico cardiologo (dr. Giorgio Taverna),
- **Prelievo per esami ematici** e raccolta del materiale biologico (*possibilità di avere gli esiti nella stessa giornata tramite invio del materiale al laboratorio analisi privato*)
- **Prelievo per dosaggio coumadin** (anche a domicilio)
- **Gestione del cateterismo vescicale** & monitoraggio dei processi infettivi
- **Somministrazione della farmacoterapia** (infusioni e.v, iniezioni i.m, iniezione/infusione intradermica, ecc)
- **Gestione Gastrostomie** e Tracheostomie
- **Rimozione punti di sutura**
- **Medicazione** e cura delle ulcere da decubito e delle lesioni vascolari
- Rilevazione e registrazione dei **parametri vitali**
- **Psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza** (dr.ssa Fabiola Rinaldi, Psicologa specializzazione in psicoterapia psicoanalitica)
- **Fisioterapia riabilitativa** (dr.ssa Manuela Giansante, fisioterapista, terapia manuale ortopedica)
- **Logopedia adulti e pediatrica a domicilio** (dr.ssa Francesca Landolfi, logopedista)
- Educazione sanitaria
- Reperibilità h24 week end e festivi

Infine, l'ambulatorio ha attivato già da qualche mese il servizio **"at home"**, attraverso il quale opera anche al **domicilio** del paziente. *L'obiettivo ambizioso di questa nuova realtà è quello di andare a colmare alcune lacune a cui il Sistema Sanitario Nazionale non riesce a far fronte, sia sulla base della attuale spending review, sia sulla base delle nuove esigenze del cittadino, visto e considerato il notevole incremento delle richieste di prestazioni dovute all'innalzamento della vita media, la crescita della popolazione e l'aumento dei servizi erogabili.*

Équipe Infermieristica responsabile ambulatorio

Dr. Ruben A. Moraru & Dr.ssa Eleonora Pezzano

Per info, contatti e approfondimenti: studioinfermieristicoraphael@gmail.com – tel. 0131.484329

Piazza Don Soria 4 - Alessandria

CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO ANNI 2011 – 2013

ANNO	CREDITI	MINIMO	MASSIMO
2011	50	25	75
2012	50	25	75
2013	50	25	75
TOTALE	TOTALE 150	CREDITI	NEI 3 ANNI

Riduzione dell'obbligo formativo triennale

L'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 aveva stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2011-2013 ed aveva previsto, inoltre, la possibilità per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti (vedi sopra).

CreditI acquisiti nel triennio 2008-2010 Riduzione ammessa	Fabbisogno Triennale 2011-2013	Fabbisogno annuale 2011-2013
Da 101 a 150 45	105 (35 annuale)	Da 17,5 a 52,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo)
Da 51 a 100 30	120 (40 annuale)	Da 20 a 60 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo)
Da 30 a 50 15	135 (45 annuale)	Da 22,5 a 67,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo)

CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO ANNI 2014 – 2016

CreditI acquisiti nel triennio precedente Riduzione ammessa	Fabbisogno Triennale	Fabbisogno annuale
Da 101 a 150 45	105 (35 annuale)	Da 17,5 a 52,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo)
Da 51 a 100 30	120 (40 annuale)	Da 20 a 60 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo)
Da 30 a 50 15	135 (45 annuale)	Da 22,5 a 67,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo)
Da 0 a 29 -	150 (50 annuale)	Da 25 a 75 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo)

(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL TRIENNIO 2014-2015-2016 E PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

DOPO LA CRONISTORIA DELLE VARIE DECISIONI IN MATERIA DI NUMERO DEI CREDITI, RIPORTO LA SINTESI DELLE ULTIME DISPOSIZIONI DELLA CNFC AL RIGUARDO.

Novità per il triennio 2014-2015-2016

Coloro che al 31 dicembre 2016 avevano acquisito almeno il 50% dei crediti ECM previsti dal proprio obbligo formativo assegnato dal CoGeAPS (cioè la metà dei 150 crediti previsti per tutti, oppure la metà dell'obbligo formativo al netto della diminuzione scaturita da eventuali esoneri ed esenzioni) AVRANNO LA POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE IL RIMANENTE 50% DEL FABBISOGNO FORMATIVO 2014-2015-2016 FINO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017.

PERCIO' LA CNFC CONCEDE LA PROROGA DI UN ANNO FINO AL 31.12.2017 PER IL TRIENNIO 2014-2015-2016. I crediti acquisiti nel 2017 quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016 NON SARANNO COMPUTATI AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO RELATIVO AL TRIENNIO 2017-2019. RIMANGONO DA CHIARIRE QUALI SARANNO LE MODALITÀ RELATIVE ALLO "SPOSTAMENTO" DEI CREDITI CONSEGUITI NEL 2017 AL TRIENNIO PRECEDENTE.

Novità per il triennio 2017-2018-2019

La Commissione Naz.le ECM, ha inoltre fissato i nuovi criteri per il debito formativo per il presente triennio:

- Anche per il triennio 2017-2019 saranno 150 i crediti da maturare, tenuto conto però di eventuali esoneri, esenzioni, od altre riduzioni;
- I professionisti che nel precedente triennio (2014-2015-2016) avevano acquisito i crediti ECM previsti dall'obbligo formativo otterranno le seguenti diminuzioni:
 - 30 crediti per coloro che hanno acquisito tra 121 e 150 crediti;
 - 15 crediti se il monte crediti è compreso tra 80 e 120.
- È prevista inoltre una riduzione di 15 crediti per coloro che, avendolo predisposto nel triennio precedente, hanno soddisfatto quanto previsto dal proprio Dossier Formativo individuale.

CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO ANNI 2017-2018-2019

Crediti acquisiti nel triennio 2014-2016	Riduzione triennale dell'obbligo formativo 2017-2018-2019	Obbligo formativo triennio 2017-2018-2019
Da 80 a 120	- 15	135
Da 121 a 150	- 30	120

+ Ulteriore riduzione 15 crediti triennali per coloro che, avendo predisposto il proprio Dossier Formativo Individuale nel triennio precedente, si sono attenuti a tale D.F. almeno per il 70% e per 18 mesi

LE NUOVE REGOLE

Numero massimo crediti acquisibili

- Tutti gli iscritti agli Albi (DIPENDENTI O LIBERI PROFESSIONISTI) hanno l'obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio 2017-2018-2019 al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, **ma hanno la possibilità da questo triennio di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile, in quanto sono stati ABOLITI I LIMITI MINIMI E MASSIMI ANNUALI PER L'ACQUISIZIONE DEI CREDITI . (Determina 07.07.2016 C.N.F.C.)**
Pertanto, nel rispetto dell'obbligo formativo individuale triennale (al netto di riduzioni derivanti da esoneri ed esenzioni), è possibile acquisire i crediti senza l'obbligo di rispettare i limiti minimi e massimi annuali. (Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014 e Determina 07.07.2016)
- **Almeno il 40% dell'obbligo formativo individuale deve essere acquisito come partecipante a eventi ECM**
- **Formazione reclutata: massimo 1/3 dell'obbligo formativo individuale**
- **A decorrere dal triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi ECM dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L'evento formativo non può durare più di 12 mesi ad esclusione delle "Attività di ricerca" che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo. (Art. 5 Determina 4.11.2016 CNFC)**
- **TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ALBI (LIBERI PROFESSIONISTI E DIPENDENTI) HANNO LA POSSIBILITA' DI AUTOCERTIFICARE L'AUTOFORMAZIONE: (massimo il 10% dell'obbligo formativo individuale).**

MANCANZA DI CREDITI

RICORDO PER COLORO CHE AVESSERO NECESSITÀ DI CREDITI, CHE UN VALIDO CONTRIBUTO PER FAR FRONTE AL DEBITO FORMATIVO È DATO DALLA FAD (FORMAZIONE A DISTANZA) , MODALITÀ MEDIANTE LA QUALE È POSSIBILE ACQUISIRE EVENTUALI CREDITI MANCANTI PER IL TRIENNIO), FRUIBILE ONLINE; già dal mese di gennaio 2017 sono disponibili i nuovi corsi on line della FNOMCeO tramite la piattaforma FADINMED.

L'Ordine, compatibilmente con le esigenze logistiche tenuto conto dello sforzo e dell'impegno necessari, oltre ai corsi già effettuati a febbraio e marzo 2017, cercherà di organizzare anche per il 2017 i corsi residenziali FNOMCeO che negli scorsi anni hanno riscosso unanime apprezzamento da parte degli iscritti e che non hanno numero chiuso.

Tali convegni si svolgeranno IN MODALITÀ RESIDENZIALE CON APPRENDIMENTO SUL MANUALE SCARICABILE DAL SITO DELL'ORDINE (www.ordinemedici.al.it) E DAL SITO FNOMCeO (www.fnomceo.it), CON SUCCESSIVA VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO.

Ricordo in proposito che tutti i Corsi della FNOMCeO e dell'Ordine sono gratuiti e che nel 2016 sono stati erogati dall'Ordine 11 eventi con il rilascio di 155 crediti complessivi.

CREDITI ECM ED ATTIVITA' PROFESSIONALI DIVERSE

CREDITI INDIVIDUALI PER TUTTI GLI ISCRITTI

Mentre per gli Odontoiatri esiste un'unica disciplina, appunto l'Odontoiatria, per i Medici Chirurghi esistono molteplici discipline. È importante sapere che LA DISCIPLINA NON CORRISPONDE ALLA SPECIALIZZAZIONE, BENSÌ ALL'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE ESERCITATA.

INFATTI È NECESSARIO CHE IL PROFESSIONISTA COMUNICHI AI PROVIDER, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE AI CORSI, LA DISCIPLINA SVOLTA PER LA QUALE INTENDE ACQUISIRE I CREDITI.

AD ES. I MEDICI COMPETENTI ISCRIVENDOSI AD UN CORSO ACCREDITATO PER MEDICINA DEL LAVORO, DEVONO INDICARE NELLA DISCIPLINA, ANCHE SE NON SONO SPECIALISTI (VEDI I SANATI DI CUI EX ART. 55 D.LGS. N. 277/91), LA VOCE "MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO". (Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)

Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell'evento (cfr.: **D.M. 30.01.98** per le discipline equipollenti e **D.M. 31.01.98** per le discipline affini – **D.M. 27.07.2000** ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso della formazione post base – **D.M. 02.08.2000** per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal **D.M. 30.01.1998** per l'accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal **D.M. 31.01.1998** per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale). (**FAQ AGE.NA.S.**)

L'obiettivo formativo nazionale di riferimento del singolo corso dovrà essere facilmente identificabile dal sanitario e indicato dal provider in maniera chiara ed in posizione evidente oltre che nella documentazione della fase istruttoria e nell'attestato di partecipazione, anche nei materiali (informatici, cartacei, ecc.) di promozione dell'evento e nel programma dei lavori.

CURE PALLIATIVE

I medici che esercitano esclusivamente la disciplina cure palliative, premesso che tale attività professionale è ora riportata nell'elenco delle discipline delle professioni sanitarie mediche, devono scegliere - in base alla specializzazione posseduta e all'attività esercitata - gli eventi più congruenti con il proprio percorso formativo, con gli obiettivi della struttura in cui operano ed in linea con un efficace aggiornamento professionale nel panorama dell'offerta riferita alle Aree di Intervento Formativo di cui all'elenco riportato nell'**Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012** (pubblicato sul sito dell'Ordine www.ordinemedici.al.it, nella Sezione ECM – Educazione Continua in Medicina). (**FAQ Commissione Naz.le Forum ECM**)

MEDICINE NON CONVENZIONALI

Le Medicine non convenzionali, come dichiarato negli Obiettivi Formativi Nazionali, possono essere accreditate se prevedono nel programma prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale. La Fitoterapia, la Medicina Omeopatica, l'Omotossicologia, l'Agopuntura, sono riservate in via esclusiva, anche ai fini ECM, alle professioni di Medico e di Odontoiatra, nell'ambito delle rispettive competenze professionali. Per tutto quello che riguarda altre attività formative comprese nelle Medicine non convenzionali ma diverse da quelle sopra definite, ove comprese nel piano formativo del provider, il piano stesso – a cura dell'ente accreditante – sarà trasmesso alla CNFC per la valutazione della compatibilità. (**FAQ Commissione Naz.le Forum ECM**)

CASE DI CURE PRIVATE

Il Direttore Sanitario di una casa di cura privata, sebbene non eserciti la funzione di medico in senso stretto, è in ogni caso tenuto ad adempiere l'obbligo del conseguimento dei crediti ECM. (**FAQ Commissione Naz.le Forum ECM**)
Per il personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nelle strutture sanitarie private l'adempimento dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

MEDICINA ESTETICA

La Medicina Estetica ad oggi non risulta regolata e non ha alcuna equipollenza o affinità con altre discipline riconosciute. Può, in termini generali, intendersi come quella branca della medicina che si occupa di correggere o eliminare gli inestetismi del viso o del corpo senza ricorrere ad interventi invasivi chirurgici, bensì attraverso una serie di trattamenti poco invasivi che consentono una ripresa delle normali attività quotidiane in breve tempo. E' dunque di competenza dei professionisti in possesso di un titolo di formazione di base di medico chirurgo abilitato all'esercizio della professione. L'offerta formativa di riferimento, conseguentemente, è quella indirizzata ai medici chirurghi abilitati. (**FAQ Commissione Naz.le Forum ECM**)

TIPOLOGIA DEI CREDITI ACQUISIBILI

CREDITI IN QUALITA' DI DOCENTE/TUTOR/RELATORE DI FORMAZIONE

Numero massimo di crediti acquisibili

- I CREDITI ACQUISITI TRAMITE DOCENZA NON POSSONO SUPERARE IL 50% DELL'OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNALE AL NETTO DI RIDUZIONI, ESONERI ED ESENZIONI. (75 SU 150);
- La somma dei crediti per docenza e tutoring anche individuale, convegni, congressi, simposi, conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento/FSC, non può superare complessivamente il 60% (90 su 150) dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni;
- Qualora venisse raggiunta la percentuale massima relativa alla tipologia "docenza, tutor, relatore di formazione" residua un ulteriore 10% che può essere raggiunto mediante la tipologia "convegni, congressi, simposi, conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale";
- Qualora mediante la tipologia "convegni congressi simposi conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale" venisse raggiunto il 60% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, non potranno essere acquisiti i crediti nella tipologia "docenza, tutor, relatore di formazione".
- CIASCUN DOCENTE/TUTOR/RELATORE NON PUÒ ACQUISIRE PIÙ DI 50 CREDITI PER UN SINGOLO EVENTO;

- AL FINE DI EVITARE CHE PER UNO STESSO EVENTO I CREDITI VENGANO CALCOLATI DUE VOLTE NEL CASO IN CUI UN SOGGETTO RIVESTA CONTEMPORANEAMENTE PIÙ RUOLI (DOCENTE/TUTOR/RELATORE E DISCENTE), È VIETATA L'ATTRIBUZIONE DI CREDITI PER PIÙ RUOLI ALL'INTERNO DELLO STESSO EVENTO;
- I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi quale docente/relatore o tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di "docente", rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione;
- Coloro che intervengono all'evento formativo in qualità di RELATORI o DOCENTI o TUTOR devono dichiarare preventivamente di optare, per l'assegnazione dei crediti attribuiti al Corso, tra il ruolo di RELATORE/DOCENTE/TUTOR o di PARTECIPANTE;
- Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato alla lezione/relazione. Per ogni mezz'ora di lezione ha diritto ad 1 credito formativo; 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in ECM;
- **La Commissione Naz.le per la Formazione Continua, in data 20.02.2008**, aveva stabilito che in caso di contemporanea docenza di un'ora di due docenti deve essere assegnato 1 credito per docente. Con la **Determina CNFC 23.07.2014 / 10.10.2014** è stato stabilito che nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l'ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz'ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito);
(Determina CNFC 23.07.2014 / 10.10.2014)
- Il docente/relatore acquisisce i crediti che si sono sommati nell'arco della giornata formativa anche se il tempo dedicato alla formazione è frazionato (più interventi di minimo 30 minuti l'uno). Tale criterio deve essere applicato anche ai docenti/relatori degli eventi e Progetti Formativi Aziendali (PFA) dal 01/01/2011
- I crediti acquisiti tramite attività di pubblicazione, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza a corsi ECM, tutoraggio individuale, ricerche, non possono eccedere il 60% (90 su 150) del monte crediti triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni. **(Istruzioni Co.Ge.A.P.S. 23.03.2015)**
- Ai sanitari che hanno svolto attività di docenza e tutor per eventi ECM accreditati al Sistema Nazionale e Regionale ECM e realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti ECM per evento a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professionisti comunicheranno al Co.Ge.A.P.S., sulla base dei relativi specifici attestati. **(Determina Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)**

CREDITI PER TUTORAGGIO INDIVIDUALE

Numero massimo crediti acquisibili

- Sono riconosciuti 4 crediti formativi per mese di tutoraggio;
- Mese = periodo non inferiore a 16 giorni anche non continuativo e cumulabile. (Es. 10 gg a gennaio e 10 gg a maggio danno insieme 4 crediti) ;
- I crediti acquisiti con il tutoraggio, calcolati insieme ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche non possono superare il 60% (90 su 150) dell'obbligo triennale individuale al netto di esoneri, esenzioni e riduzioni riportate dal triennio precedente;
- I crediti ECM sono riconosciuti anche ad attività di tutoraggio nell'ambito di PFA, **solo se le attività svolte sono inquadrate nel programma formativo del sanitario;**
- L'attribuzione del numero di crediti non dipende dal numero dei tutorati se le attività vengono svolte nel medesimo periodo di tempo.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)

Tutoraggio Pre Laurea – Post Laurea – Piani Formativi Aziendali-PFA

Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea (Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del **MURST 509/3.11.1999**; **Decreto 509/11.12.1998**; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del **MIUR 270/22.10.2004** e s.m.i.) prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi pre e post laurea previsti dalla legge, sono riconosciuti i crediti formativi ECM. L'attività di tutoraggio effettuata per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esami di abilitazione-internato studenti in medicina – formazione medici di medicina generale), con attestazione della documentazione a cura dell'ente erogatore dell'attività di tutoraggio (Università, Regione), deve essere inviata all'Ordine per la definizione del numero dei crediti formativi e dallo stesso attestata, con successiva trasmissione al Co.Ge.A.P.S. da parte dell'Ordine ai fini della registrazione e inserimento nell'anagrafica nazionale. **E' opportuno segnalare il periodo di tutoraggio all'Ordine in quanto l'Ordine provvede poi alle relative comunicazioni alle Aziende Sanitarie per il pagamento da parte delle stesse delle indennità previste ai Tutor.** **(FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)**

Registrazione dei crediti derivanti da attività di tutoraggio

Il professionista – in assenza di comunicazione all'Ordine da parte dell'Ente (Università, ecc.) - può comunicare l'attività di tutoraggio all'Ordine anche tramite un'autocertificazione firmata e redatta ai sensi del DPR 445/2000, **completata di tutti i dati necessari per i relativi controlli di legge presso l'Ente che ha predisposto il tutoraggio stesso.**

Informazioni obbligatorie da indicare nell'autocertificazione senza le quali non si può procedere alla registrazione di attività di tutoraggio:

- data di inizio e fine del tutoraggio (giorno, mese, anno, eventuale sessione);

- nome organizzatore/ struttura per cui si è svolto il tutoraggio;
- tipologia struttura in cui si è svolto il tutoraggio (pubblica o privata);
- tipo attività tutoraggio (pre laurea, post laurea, PFA);
- indicazione se il tutor è libero professionista, dipendente, convenzionato o privo di occupazione;
- professione e disciplina del tutor.

(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)

Esclusioni della valutazione per il tutoraggio

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito.

CREDITI PER CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI, CONFERENZE, PER ATTIVITÀ DI RICERCA, TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC), PER AUDIT CLINICO, GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC), DOCENZA E TUTORING ANCHE INDIVIDUALE

Numero massimo crediti acquisibili

- La somma dei crediti di questa tipologia non può superare complessivamente il 60% (90 su 150) dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni;
- Qualora venisse raggiunta la percentuale massima relativa alla tipologia "docenza, tutor, relatore di formazione" residua un ulteriore 10% che può essere raggiunto mediante la tipologia "convegni, congressi, simposi, conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale";
- Qualora mediante la tipologia "convegni congressi simposi conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale" venisse raggiunto il 60% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, non potranno essere acquisiti i crediti nella tipologia "docenza, tutor, relatore di formazione".

(Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014)

I crediti acquisiti tramite attività di pubblicazione, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza a corsi ECM, tutoraggio individuale, ricerche, non possono eccedere il 60% (90 su 150) del monte crediti triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.

(Istruzioni Co.Ge.A.P.S. 23.03.2015)

Per quanto riguarda la Formazione Sul Campo, il responsabile scientifico/coordinatore dei gruppi di lavoro può fare anche da tutor, mentre il coordinatore dei gruppi non può fare il tutor che è una figura accessoria ed a sostegno delle attività. Lo stesso professionista non può comunque acquisire crediti formativi per la medesima attività: può però scegliere quelli più convenienti per lui.

CREDITI PER FORMAZIONE RESIDENZIALE, PER FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA (RES)

Numero massimo crediti acquisibili

- Senza limitazione;
- Per i medici l'acquisizione ottenuta per la partecipazione a Corsi Residenziali accreditati, e tramite l'effettuazione di Corsi di Formazione a Distanza (FAD) non ha limitazione e ripartizioni percentuali tra le due modalità.

(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)

Per i Corsi residenziali è ora possibile effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica ed il questionario non potrà essere in nessun modo ripetuto: diversamente il test non sarà considerato valido ai fini dell'acquisizione dei relativi crediti ECM.

(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)

CREDITI PER FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) SENZA TUTORAGGIO, PER AUTOAPPRENDIMENTO CON TUTORAGGIO

Numero massimo crediti acquisibili

- Senza limitazione;
- Per i medici l'acquisizione ottenuta attraverso l'effettuazione di Corsi di Formazione a Distanza (FAD) e la partecipazione a Corsi Residenziali accreditati, non ha limitazione e ripartizioni percentuali tra le due modalità;
- I docenti o i tutor di un Corso FAD possono ottenere crediti con le stesse modalità di attribuzione della formazione residenziale. **(Determina CNFC 23/07/2014 / 10.10.2014)**

Per la Formazione a Distanza (FAD), non sarà più possibile effettuare un numero "illimitato" di tentativi del test di valutazione dell'apprendimento: è stato infatti stabilito un limite massimo di ripetizioni della prova di verifica di 5 possibilità. **(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)**

CREDITI PER AUTOFORMAZIONE

Numero massimo crediti acquisibili

- Limite del 10% dell'obbligo formativo individuale triennale (riportato nella scheda personale dell'area riservata del sito Co.Ge.A.P.S.): massimo di 15 crediti nel triennio: 1 credito ogni ora di formazione;
 Esempio:
 - obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15;
 - obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5.

Agli iscritti agli Albi sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione per:

- Attività di studio di riviste scientifiche
 - Lettura capitoli di libri e di monografie
- Entrambe le attività sono prive di test di valutazione

IL SANITARIO (SIA LIBERO PROFESSIONISTA CHE DIPENDENTE) COMUNICA TRAMITE AUTOCERTIFICAZIONE ALLA SEGRETERIA Co.Ge.A.P.S. L'ATTIVITÀ DI AUTOFORMAZIONE INDICANDO LE ORE DI IMPEGNO.

L'autocertificazione può essere rilasciata dall'interessato secondo lo schema scaricabile in calce al Vademecum pubblicato sul sito dell'Ordine, spedendola all'indirizzo e-mail del Co.Ge.A.P.S. con copia di un documento d'identità, oppure registrandola direttamente nell'area riservata.

L'autocertificazione dovrà contenere i seguenti dati:

Dati anagrafici del sanitario:

- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Ordine di appartenenza

Dati dell'attività di autoformazione:

- Data inizio
 - Data fine
 - Obiettivo formativo (tra quelli previsti dalla CNFC: tabella A)
 - Numero di ore impegnate nello studio
 - Tipo autoformazione:
 - Materiali durevoli
 - Letture scientifiche
 - Descrizione materiale lettura (titolo del materiale studiato)
 - Professione
 - Disciplina
- (Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014 – Determina 07.07.2016)

CREDITI PER PUBBLICAZIONI

Numero massimo crediti acquisibili

- I crediti acquisiti tramite attività di pubblicazione, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza a corsi ECM, tutoraggio individuale, ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.

Per inserire i crediti per pubblicazioni individuali, è possibile compilare l'apposita autocertificazione inviandola al Co.Ge.A.P.S. utilizzando lo schema riportato in calce al Vademecum, contenente le indicazioni relative alla pubblicazione (titolo, data di pubblicazione, livello firma e tipo di pubblicazione, citata o non citata).

La Segreteria Co.Ge.A.P.S. provvederà ad inserire i dati ed a notificare l'avvenuta registrazione al professionista interessato.

L'attribuzione dei crediti per pubblicazioni potrà avvenire, secondo la seguente tabella:

- CITAZIONI SU RIVISTE CITATE NEL CITATION INDEX;
 - primo nome 3.0 crediti;
 - altro nome 1.0 credito;
- PUBBLICAZIONI SU RIVISTE NON CITATE SU C.I. ED ATTI DI CONGRESSI NAZIONALI O INTERNAZIONALI;
 - primo nome 1.0 credito;
 - altro nome 0.5 credito;
- CAPITOLI DI LIBRI E MONOGRAFIE;
 - primo nome 2.0 crediti;
 - altro nome 1.0 credito.

(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014; Istruzioni Co.Ge.A.P.S. 23.03.2015)

CREDITI TRAMITE SPONSOR O FORMAZIONE RECLUTATA

Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, ecc.) fornito al professionista. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell'utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista. Inoltre la **Determina della CNFC del 18 settembre 2013** (alla luce della quale ogni partecipante potrà maturare 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento mediante reclutamento diretto da parte dello sponsor) prevede che il discente dovrà attestare al provider il proprio reclutamento ed il mancato superamento del limite previsto (1/3), con firma autografa e leggibile, unitamente ai propri dati anagrafici.

(Documento "La formazione continua nel settore salute" – Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017)

Numero massimo crediti acquisibili

- I professionisti possono conseguire al massimo 1/3 dell'intero ammontare di crediti del triennio (50 su 150), al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, attraverso la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di aziende produttrici o distributrici di dispositivi medici (Sponsor). I restanti 2/3 di crediti devono essere conseguiti attraverso la partecipazione a eventi formativi senza invito diretto delle Aziende; **(FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)**
- Al professionista che consegue, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Aziende, un numero di crediti superiore a 1/3 dell'intero ammontare di crediti del triennio, l'eccedenza non verrà considerata al fine del computo totale dei crediti necessari per il triennio.

Ai sensi della **Determina del 18.01.2011** "Reclutamento dei partecipanti", l'Azienda che invita i professionisti a frequentare un determinato evento formativo, con spese a carico dell'Azienda stessa, deve fornire al Provider l'elenco con i nomi dei partecipanti invitati all'evento formativo.

Nella tipologia formativa FAD non è consentito il reclutamento dei partecipanti. Nel caso in cui un discente riceva le credenziali di accesso all'evento FAD da parte di qualsiasi soggetto, non si configura il reclutamento, fermo restando che il provider non può in alcun caso fornire a chiunque ne faccia richiesta l'elenco dei partecipanti né l'elenco di coloro che hanno acquisito i crediti formativi.

CREDITI TRAMITE SPERIMENTAZIONI CLINICHE

Numero massimo crediti acquisibili

- E' prevista la possibilità per i professionisti sanitari di richiedere crediti ECM per sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 in base ai seguenti criteri:
 - Da 1 a 3 crediti per ogni iniziativa, in funzione dell'impegno previsto e della rilevanza dell'esito. Il periodo di riferimento per l'attribuzione di un credito ECM è pari a un mese.
 - I crediti ECM per sperimentazioni scientifiche individuali possono essere acquisiti entro il limite del 60% dell'obbligo formativo individuale.

CREDITI PER FORMAZIONE ALL'ESTERO

Numero massimo crediti acquisibili

- Fermo restando quanto stabilito dall'**Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009** "Attività formative realizzate all'estero", ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all'estero (è definita formazione individuale all'estero la formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi dell'U.E., in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada: risulta importante il luogo di accreditamento, più che quello di svolgimento) sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento estero e dell'obbligo formativo triennale (75 su 150). Se la formazione superasse 150 crediti viene considerato un limite di 25 crediti alla singola partecipazione
- Per l'evento accreditato all'estero che superi i 50 crediti formativi viene riconosciuto il 50% fino al massimo 25 crediti ECM.
 - Esempio 1: 50 ore di formazione all'estero = 25 crediti ECM
 - Esempio 2: 70 ore di formazione all'estero = 25 crediti ECM
 - Esempio 3: 15 ore di formazione all'estero = 7,5 crediti ECM
- Nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di 1 credito ECM per ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino ad un massimo di n. 25 crediti per evento.
 - (Determina CNFC del 04.12.2012)**
- Nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio più restrittivo (es. Attestato riportante n. 20 crediti per 12 ore di formazione : si possono riconoscere n. 6 crediti ECM).
- Nel caso che il documento attesti la partecipazione ma non riporti i crediti e/o le ore di formazione, lo stesso non sarà considerato utile ai fini del riconoscimento ECM.
 - (Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014 – Determina CNFC 23.07.2014 / 10.10.2014)**

- Nel caso in cui siano riportate le giornate di formazione si assume che 1 giorno equivale a 6 ore = 6 crediti (con la riduzione del 50%, vengono riconosciuti 3 crediti ECM).
- Esistono eventi accreditati all'estero ma svolti in Italia. Tali eventi, a tutti gli effetti devono essere considerati crediti esteri.
- Qualora esistano accordi tra regioni transfrontaliere per il reciproco riconoscimento dei crediti, regolarmente registrati presso le rispettive Commissioni Regionali, i crediti conseguiti all'estero sono riconosciuti interamente e non abbattuti del 50%, fino ad un limite di 50 crediti;
- La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha sottoscritto convenzioni con l'Austria e la Germania (firmate a Bolzano) e con Slovenia e Croazia (firmate a Brioni).

(Circolare FNOMCeO 2204/27.02.2014)

I provider accreditati in Italia possono realizzare Progetti Formativi Aziendali (PFA), attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali all'estero attinenti settori e tecnologie innovative non applicate o implementate nel territorio nazionale, a condizione che siano compatibili con l'esercizio della professione sanitaria per la quale sono erogati. L'accredimento di tali PFA segue lo stesso iter procedurale dell'accredimento degli eventi all'estero accreditati in Italia. **(Determina Commissione Naz.le ECM 17.07.2013)**

Documentazione per registrazione crediti estero

L'Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 prevedeva che i crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all'estero e per l'autoformazione devono sottostare alla seguente procedura: il professionista dipendente – ultimata la frequenza – deve inoltrare la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, ecc. e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all'Ufficio Formazione dell'Azienda presso cui presta servizio). L'Azienda provvederà all'invio dei dati al Co.Ge.A.P.S.

I liberi professionisti devono darne diretta comunicazione alla Segreteria del Co.Ge.A.P.S. con le modalità che seguono nel capitolo: "MODALITÀ PER L'ACCESSO AL Co.Ge.A.P.S."

Possono essere registrati esclusivamente i crediti maturati dalla formazione individuale all'estero a partire dal 1° gennaio 2008, fatto salvo quanto già precedentemente riconosciuto pur in carenza di una più specifica normativa. **(Determina Commissione Naz.le ECM 17.07.2013)**

Crediti per medici residenti all'estero o che svolgono attività professionale all'estero ma sono iscritti ad un Ordine dei Medici italiano

La Commissione Nazionale ECM si è pronunciata in merito alla posizione dei medici e degli odontoiatri iscritti anche presso un Ordine estero (es. Italia e Germania), che svolgono attività professionale sia in Italia che all'estero, ribadendo che l'obbligo ECM va soddisfatto nel paese in cui si esercita visto che si intende garantire un professionista aggiornato a tutela della salute dei cittadini.

Quindi se il medico o l'odontoiatra sono iscritti ad un nostro Ordine devono soddisfare l'obbligo nel nostro Paese. Per evitare di dover ottenere anche i crediti nel Paese di provenienza, ciascun professionista sottopone al Co.Ge.A.P.S. la documentazione dei crediti conseguiti all'estero che, se riconosciuti congrui e validi, vengono registrati nell'anagrafica del Consorzio secondo le regole previste.

(Circolare FNOMCeO 2014/3715 02.04.2014)

La Determina della CNFC del 17 Luglio 2013 "Esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all'estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione" **non prevede alcun esonero o esenzione per quei professionisti** che per brevi periodi o stabilmente svolgono la loro attività oltre frontiera, tranne per quelli impegnati in attività di cooperazione internazionale riconosciute dalla legge.

A parere della FNOMCeO tutti gli iscritti all'Ordine **sono obbligati ad acquisire crediti ECM, anche se residenti all'estero o, come nel caso dei medici transfrontalieri, residenti in Italia ma che esercitano la professione in altra Nazione.**

Ad ogni buon conto i crediti ECM ottenuti all'estero devono essere validati con l'abbattimento del 50% e registrati nell'anagrafica Co.Ge.A.P.S. **Tale abbattimento può essere evitato con la stipula di accordi bilaterali transfrontalieri tra regioni e nazioni confinanti, con l'eventuale coinvolgimento della FNOMCeO, registrati presso la CNFC o presso la Commissione ECM della propria Regione.**

CREDITI PER MEDICI COMPETENTI

Numero crediti acquisibili

- I "medici competenti" per poter svolgere le loro funzioni sono tenuti a conseguire i crediti ECM nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro", riservando il restante 30% ad altre discipline.
- A tal fine, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, «per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma di ECM ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e s.m.i., a partire dal pro-

gramma triennale successivo all'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 81/2008. **I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro" in materia di medicina del lavoro, medicina legale, igiene e medicina preventiva: occorre specificare la disciplina al provider al momento dell'iscrizione al corso. Ciò implica che il medico competente per il restante 30% potrà partecipare ad eventi formativi inerenti discipline differenti dalla medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.**

- Al compimento di ogni ciclo triennale, all'inizio dell'anno successivo occorre inviare al Ministero e per conoscenza all'Ordine con raccomandata a.r. o via Pec l'autocertificazione attestante il conseguimento del 70% dei crediti ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Elenco Nazionale o onde provvedere al reinserimento nello stesso Elenco quando si è stati depennati per mancato assolvimento dell'obbligo ECM.

Pertanto, l'interessato ha l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio di apposita autocertificazione da trasmettere al Ministero a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2018. Per il triennio formativo 2014-2016, il professionista ha tempo fino a tutto il 2017 per completare i crediti ECM.

IN CASO DI MANCATO INVIO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE L'UFFICIO COMPETENTE PROVVEDE, SENZA ULTERIORI ADEMPIMENTI, ALLA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO NAZIONALE.

LA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEL PROFESSIONISTA, CHE NON HA COMPLETATO IL SUO PERCORSO FORMATIVO, NON CONSENTE DI ESERCITARE LA FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE POICHÉ TUTTI GLI ATTI POSTI IN ESSERE DA MEDICI COMPETENTI CHE NON ABBIANO IL REQUISITO FORMATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 38, COMMA 3, SONO ILLEGITTIMI.

DA RICORDARE, INOLTRE CHE IL DATORE DI LAVORO CHE SI AVVALGA DI UN MEDICO COMPETENTE SENZA TITOLO È PUNITO AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, LETT. E), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008.

LE PARTECIPAZIONI ECM ACQUISITE, A TITOLO DI "RECUPERO" DELL'OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE, POSSONO VENIRE CONTEGGIATE A VALERE SUL TRIENNIO PRECEDENTE SOLO SU ESPLICITA INDICAZIONE DEL PROFESSIONISTA, CHE LA DEVE ESERCITARE TRAMITE IL PORTALE CO.GE.A.P.S. (WWW.COGEAPS.IT) AL FINE DI AGGIORNARE LA PROPRIA POSIZIONE SUL PORTALE STESSO. LE PARTECIPAZIONI PORTATE A "RECUPERO" DEL TRIENNIO PRECEDENTE, NON SARANNO SUCCESSIVAMENTE CONTEGGIATE PER IL SODDISFACIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO, NEL TRIENNIO DI ACQUISIZIONE.

La verifica sulla formazione ECM svolta sarà effettuata sulla base dei dati trasmessi dai Provider a Co.Ge.A.P.S. Pertanto i professionisti iscritti all'elenco dei medici competenti dovranno verificare sul portale del Co.Ge.A.P.S. eventuali difformità relative ai dati della formazione ECM, trasmessi dai Provider, e ove necessario a segnalarlo al Consorzio. Tutti i medici competenti che accedono al portale del Co.Ge.A.P.S. devono "qualificarsi" come tali biffando sull'apposita casella. In tal modo il sistema fornirà automaticamente la situazione aggiornata e già calcolata non soltanto in relazione al totale dei crediti già pervenuti dai provider ma anche al calcolo del 70% nella specifica disciplina.

È consigliabile che il medico competente comunichi, direttamente al portale Co.Ge.A.P.S., eventuali esenzioni e/o esoneri, crediti individuali (crediti esteri, tutoraggio individuale, pubblicazioni scientifiche, autoformazione, sperimentazioni cliniche) al fine di perfezionare la corretta posizione ECM del Professionista. **(Determina della CNFC del 17 luglio 2013 e successive).**

INOLTRE, LA PERCENTUALE DEL 70% DEI CREDITI ECM DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO CHE DEVONO AFFERIRE ALLA DISCIPLINA "MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO" PREVISTI TASSATIVAMENTE DAL COMMA 3 DELL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 81/2008, NON VA CALCOLATA SULL'OBBLIGO FORMATIVO STANDARD DI 150 CREDITI MA SULL'OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE DEL PROFESSIONISTA PER IL TRIENNIO. IL SISTEMA INFORMATIVO DEL CO.GE.A.P.S. CALCOLA AUTOMATICAMENTE IL SODDISFACIMENTO DEL 70% DEI CREDITI ACQUISITI NELLA SOPRARIPORTATA DISCIPLINA.

COLORO CHE SARANNO CANCELLATI DALL'ELENCO PER NON AVER ASSOLTO GLI OBBLIGHI FORMATIVI IN UNO SPECIFICO TRIENNIO, HANNO LA POSSIBILITÀ DI REISCRIVERSI NEL SUCCESSIVO TRIENNIO, SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 70% DELL'OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE NELL'AREA DELLA MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

(Circolare Ministero Salute - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria 01.06.2017)

Scadenze ECM

TRIENNIO ECM 2014-2016

- Invio autocertificazione: dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2018
- Cancellazione dall'Albo Nazionale dei Medici Competenti in caso di mancata comunicazione
- Reiscrizione solo con raggiungimento del 70% dei crediti del successivo triennio formativo (2017-2019)

TRIENNIO 2017-2019

- Al raggiungimento del 70% dei crediti: reiscrizione se inadempienti per il triennio 2014-2016
- Raggiungimento del 100% dei crediti entro il 2020
- Invio autocertificazione tra il 1° gennaio 2020 e il 15 gennaio 2021

CONTROLLI

- Autocertificazione del medico con verifica a campione da parte del Ministero
- Alla fine del triennio controllo a tappeto con condivisione banche dati Ministero/FNOMCeO

Il documento con relativi allegati dovrà essere indirizzato (salvo eventuali future variazioni) ai seguenti indirizzi: Ministero della Salute – Ufficio II - Direzione Generale della prevenzione Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 ROMA oppure via pec medicocompetenti@postacert.sanita.it

(Documento FNOMCeO – Luigi Conte – Marcello Fontana – 22.05.2015)

In alcuni casi i medici competenti incontrano delle difficoltà alla partecipazione ad eventi ECM in ragione della diversa specializzazione in loro possesso. Ciò genera una incongruenza sistematica laddove tali professionisti, da un lato, sono già in rapporto di servizio con enti istituzionalmente preposti allo svolgimento delle attività di cui sopra, dall'altro, ove si avallasse l'impedimento della partecipazione agli eventi ECM, gli stessi professionisti non potrebbero più svolgere l'attività per cui sono stati assunti.

Pertanto, premesso che è necessario consentire ai sanitari in questione la partecipazione ai corsi ECM, è ritenuto sufficiente che il sanitario "medico competente" produca al "provider" un'autocertificazione in cui attesta il ruolo ricoperto all'interno dell'azienda (Dlgs n. 81/2008) per essere legittimato alla partecipazione sia di corsi specifici e inerenti all'incarico ricoperto che di corsi rivolti ad altri obiettivi e tematiche formative.

La stessa regola va applicata anche ai medici dipendenti INAIL che partecipano ad eventi di medicina legale non essendo possessori del titolo di specialista. **(Circolare FNOMCeO 2204/27.02.2014)**

CREDITI PER SPECIALISTI AMBULATORIALI NELLA REGIONE PIEMONTE D.G.R. N. 47-7638 DEL 21-05-2014

Premesso che tutti i professionisti della sanità sono soggetti all'obbligo dell'ECM, sia in caso di attività libero-professionale sia in caso di attività derivante da un rapporto di dipendenza o di convenzione con il SSN, anche la partecipazione dei Medici SAI (Specialisti Ambulatoriali Italiani) alla formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l'attività ai sensi dell'Accordo in vigore.

Lo Specialista che non abbia frequentato, ai sensi dell'art. 38 comma 7 dell'Accordo Ambulatoriale vigente, i corsi obbligatori per due anni consecutivi, è soggetto all'attivazione di procedure per l'eventuale adozione di sanzioni da parte dell'ASL.

Programmazione e gestione della formazione ECM rivolta agli specialisti ambulatoriali (SAI).

In ciascuna Azienda deve essere predisposto un Piano di Formazione o comunque essere prevista, nell'ambito del PFA, la pianificazione e programmazione di attività rivolte specificatamente per i SAI, anche in modalità FAD, sia attraverso progetti esclusivamente ad essi dedicati, sia attraverso percorsi formativi che coinvolgano anche altre figure professionali.

L'attività di docente/moderatore/relatore/tutor può essere svolta da parte dei SAI sia in coincidenza che fuori orario di servizio.

Partecipazione iniziative ECM non comprese nella programmazione regionale

Lo Specialista ha facoltà di partecipare a iniziative formative non comprese nella programmazione regionale e/o aziendale, purché accreditate ECM ed inerenti la specialità svolta in Azienda, usufruendo del permesso retribuito ex art. 33 ACN vigente e nel limite massimo di 32 ore annue. Il permesso è fruibile presso una o più Aziende in cui lo specialista presta servizio ai sensi dell'Art. 13 comma 3 ACN vigente.

La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite del 30% del credito obbligatorio, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:

(Accordo Nazionale Specialisti Ambulatoriali)

- Attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
- Attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post-lauream (scuole di specializzazione), previo accordo con le Università.

Lo specialista ambulatoriale interno può soddisfare il proprio debito di crediti formativi anche attraverso la partecipazione a corsi FAD da effettuarsi preferibilmente fuori orario di servizio .

(B.U. della Regione Piemonte n. 23 del 05.06.2014)

PENSIONATI

La FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) ha chiesto alla Federazione Naz.le degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri se il medico pensionato iscritto all'Ordine è tenuto obbligatoriamente a partecipare a corsi ECM. La FNOMCeO ha risposto che i pensionati, che non svolgono la professione, seppur iscritti all'Albo professionale, non sono tenuti ai corsi ECM. Infatti la semplice condizione di iscrizione all'Albo professionale non implica l'obbligo di partecipare ai corsi ECM: al contrario è l'esercizio della professione che obbliga all'aggiornamento, considerato che per l'esercizio professionale è per legge obbligatorio essere iscritto all'Ordine, per non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.

NUOVI ISCRITTI ALL'ALBO

A seguito di un quesito posto dal nostro Ordine alcuni anni fa la C.N.F.C. aveva assunto nel corso della riunione del **4 dicembre 2012** la seguente decisione:

- per i professionisti sanitari, vincolati all'iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio della professione, l'obbligo formativo decorre dall'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale;
- per i professionisti sanitari, non vincolati all'iscrizione all'Albo professionale, l'obbligo formativo decorre dall'anno successivo al conseguimento dell'abilitazione professionale.

E' stato poi confermato che per i professionisti sanitari con l'obbligo di iscrizione ad un Ordine, l'impegno formativo decorre dall'anno successivo all'iscrizione all'Ordine stesso. **(Determina del 17.07.2013)**

PERTANTO PER I NUOVI ISCRITTI IL DEBITO FORMATIVO CON ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM INIZIA DAL PRIMO MESE DELL'ANNO SUCCESSIVO ALL'ISCRIZIONE ALL'ORDINE (AD ESEMPIO, PER UN ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI MEDICI CHIRURGHI O DEGLI ODONTOIATRI IL 27 GIUGNO 2013 L'OBBLIGO ECM DECORRE DAL 1° GENNAIO 2014).

RICERCA EVENTI NELLE BANCHE DATI

I professionisti sanitari privi di specializzazione possono acquisire i crediti formativi ECM consultando la banca dati pubblicata sul sito Agenas/ECM cercando gli eventi rivolti all'area interdisciplinare. **(FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)** E' possibile inoltre riscontrare tali notizie sempre nella banca dati Agenas (indirizzo <http://ape.agenas.it/>) – Professionisti sanitari – ricerca avanzata eventi. Nella colonna di destra alla voce "Costo-Crediti" inserire una spunta nella casella "Ricerca per costo". Il sistema inserisce in automatico la voce "Costo del corso: gratuito". Cliccare quindi sul bottone blu CERCA. Verranno estratti tutti i corsi a costo zero.

ASSENZE DURANTE LA PARTECIPAZIONE AD UN EVENTO O AD UN PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE ECM

Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la frequenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell'evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del **D.M. 27/12/2001** la presenza effettiva dei sanitari interessati al Progetto Formativo Aziendale è del 90%. **(Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM)**

Il discente quindi deve acquisire i crediti formativi partecipando al 100% delle ore previste per l'evento (o perlomeno al minimo di frequenza indicato dal provider), ad eccezione della partecipazione ai Progetti Formativi Aziendali dove si acquisiscono i crediti formativi a fronte del 90% di partecipazione all'evento.

In casi particolari di assenza brevissima sarà compito dell'Organizzatore, unico responsabile dell'evento residenziale o del progetto formativo aziendale, valutare la giustificazione nonché l'incidenza dell'assenza sull'apprendimento finale.

CONSERVAZIONE DELL'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO FORMATIVO

L'attestato, dopo il preliminare controllo dei dati (organizzatore, evento, professione, disciplina, dati personali), deve essere scrupolosamente conservato dall'interessato ai fini delle successive verifiche dell'aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini), che saranno predisposte dalla Commissione Naz.le.

ORGANISMI COMPETENTI ALLA REGISTRAZIONE DI SITUAZIONI INERENTI L'ECM

Tipologia	Sanitario Dipendente o Specialista Ambulatoriale	Sanitario Libero professionista
Tutoraggio	Ordine	Ordine
Crediti estero	Ufficio Formazione Azienda Co.Ge.A.P.S.	Co.Ge.A.P.S.
Esoneri/esenzioni	Co.Ge.A.P.S.	Co.Ge.A.P.S.
Autoformazione	Co.Ge.A.P.S.	Co.Ge.A.P.S.
Pubblicazioni Scientifiche	Co.Ge.A.P.S.	Co.Ge.A.P.S.
Rettifiche errori crediti/inserimento partecipazioni mancanti	Co.Ge.A.P.S.	Co.Ge.A.P.S.
Formazione medici competenti	Ministero della Salute Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione Viale G. Ribotta 5 00144 ROMA oppure via pec medicocompetenti@postacert.sanita.it Ufficio Formazione Azienda per gli Specialisti Ambulatoriali Co.Ge.A.P.S.	Ministero della Salute Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione Viale G. Ribotta 5 00144 ROMA oppure via pec medicocompetenti@postacert.sanita.it Co.Ge.A.P.S.

(Circolare Co.Ge.A.P.S. prot. 31-C/14 del 04.06.2014)

PREDISPOSIZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO

Ai fini della nuova fase di sviluppo del Dossier Formativo, anche con riferimento agli aspetti operativi del Dossier di Gruppo, sono stati definiti principi e linee guida validi per il triennio formativo 2017/2019, per i professionisti sanitari, le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi e le rispettive Federazioni nazionali, gli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al **Decreto del Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013** e successive modificazioni e integrazioni, che accedono alla costruzione del Dossier.

Il professionista può quindi avere informazioni sulla costituzione del Dossier Formativo e definire il proprio D.F. per il triennio 2017-2019, registrandosi al Portale Co.Ge.A.P.S.

BONUS PER IL PROFESSIONISTA

Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. Costruzione del Dossier;
2. Congruità del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
3. Coerenza relativamente alle aree – pari ad almeno il 70% - tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un Dossier individuale oppure farà parte di un Dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il Dossier, qualora lo stesso sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.

Quindi, per il triennio successivo al 2017-19, il professionista che realizza il Dossier Formativo per il corrente triennio avrà diritto al bonus di 20 crediti formativi sopra citato. Altrettanto ne avrà diritto il professionista che partecipa e realizza esclusivamente il Dossier di Gruppo. Nel caso in cui il Dossier fosse elaborato e realizzato nel secondo anno del presente triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 15 crediti formativi per il triennio successivo; nel caso in cui il Dossier fosse elaborato e realizzato nell'ultimo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 10 crediti formativi per il triennio successivo.

SOGGETTI ABILITATI ALLA COSTRUZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO

Per le Aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l'Ufficio Formazione ovvero un delegato per la formazione di ciascuna Azienda, il responsabile della didattica o un suo delegato.

COMPITI DELL'ORDINE

L'Ordine è competente a riconoscere, **tramite il Co.Ge.A.P.S.**, gli esoneri, le esenzioni ed i crediti ECM acquisiti (a titolo esemplificativo la documentazione necessaria potrà essere: attestato di frequenza corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il periodo di sospensione dell'attività professionale, attestazione di svolgimento dell'attività di tutoraggio rilasciata dall'utente per il quale si è esercitata l'attività di tutoraggio, ecc.) di cui alla **Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013**.

L'Ordine deve inoltre provvedere, in collaborazione con il Co.Ge.A.P.S., alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di ECM della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla **Determina Commissione Naz.le ECM 17.07.2013**.

Per l'offerta formativa pianificata ogni anno da ciascun Ordine non sono previste limitazioni su etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione. Rispetto all'offerta formativa pianificata ogni anno da ciascun Ordine è consentita la possibilità di implementarla - nel limite massimo del 50% - utilizzando tutti gli obiettivi formativi contenuti nell'**Accordo Stato – Regioni del 19.04.2012**. Tale offerta non può essere oggetto di sponsorizzazione commerciale e deve consentire ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a costi minimi necessari alla copertura delle spese sostenute dall'Ordine.

Alcune delle funzioni degli Ordini, **in collaborazione con il Co.Ge.A.P.S.:**

- Provider di formazione sul campo per audit e gruppi di miglioramento;
- Riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero (liberi professionisti);
- Riconoscimento crediti per pubblicazioni scientifiche e capitoli di libri;
- Esenzioni ed esoneri dall'acquisizione dei crediti;
- Rilevazione dei bisogni formativi nazionali e regionali ed identificazione degli obiettivi formativi;
- Valutazione della congruità dei Dossier Formativi per i liberi professionisti.

(Circolare Co.Ge.A.P.S. agli Ordini prot. 31-C/14 del 04.06.2014)

ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

QUALORA L'ISCRITTO DESIDERASSE RICEVERE IL CERTIFICATO ATTESTANTE L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO POTRÀ CHIEDERE IL RILASCIO ALL'ORDINE (g.reposi@ordinemedici.al.it) SPECIFICANDO PER QUALE TRIENNIO INTENDE AVERE IL DOCUMENTO. L'ORDINE, DOPO GLI OPPORTUNI CONTROLLI PRESSO IL COGEAPS, POTRÀ PROVVEDERE AL RILASCIO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- ATTESTAZIONE dei crediti formativi:
DOCUMENTO CHE INDICA IL NUMERO DEI CREDITI EFFETTIVAMENTE REGISTRATI AL Co.Ge.A.P.S.(QUANDO INSUFFICIENTI PER "CERTIFICARE").
- CERTIFICAZIONE: pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale;
DOCUMENTO RILASCIATO NEL CASO IN CUI IL PROFESSIONISTA ABBIA SODDISFATTO L'INTERO FABBISOGNO INDIVIDUALE DEL TRIENNIO, TENENDO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI ESONERI, ESENZIONI E RIDUZIONI DERIVANTI DALLA FORMAZIONE SVOLTA NEL TRIENNIO PRECEDENTE.
(Circolare Co.Ge.A.P.S. agli Ordini prot. 31-C/14 del 04.06.2014)

Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell'obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento dell'obbligo con crediti conformi alle regole, non consente di ottenere la Certificazione ECM di conformità, anche con un numero di crediti superiore.

(Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014)

(Circolare Co.Ge.A.P.S. agli Ordini prot. 31-C/14 del 04.06.2014)

ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL Co.Ge.A.P.S.

E' POSSIBILE QUINDI, COMUNICARE AL CO.GE.A.P.S. (INVIANDO LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE) ESONERI, ESENZIONI, DISCORDANZE, AUTOFORMAZIONE, AGGIUNTE O INESATTEZZE RISCONTRATE, E TUTTO CIO' CHE HO RIPORTATO SOPRA NEI VARI CAPITOLI, CON LE SEGUENTI MODALITA':

Sito: www.cogeaps.it

Indirizzo e-mail dedicato: ecm@cogeaps.it

Telefono 06.36000893

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Il percorso per accedere al sito è:

Al centro della Home page del sito www.cogeaps.it cliccare su "ACCESSO ANAGRAFE CREDITI ECM".

Si apre la mascherina per l'accesso all'area riservata.

Se il professionista non è ancora registrato, si clicca in fondo al box "Sei un professionista della salute? Registrati".

Scegliere l'opzione che rispecchia la situazione del professionista: nel nostro caso "Sono iscritto ad un ordine, un collegio o ad un'associazione professionale".

A questo punto, nella schermata che compare, occorre compilare i campi richiesti per registrarsi.

Una volta registrati si potrà stampare la propria scheda individuale con la situazione personale dei crediti acquisiti, di quelli mancanti e la presenza di eventuali esoneri, esenzioni, ecc.

E' POSSIBILE QUINDI, SEGNALARE AL Co.Ge.A.P.S. tutto ciò che ho riportato con le seguenti procedure:

- ON LINE OPERANDO NELLA PROPRIA AREA RISERVATA DEL PORTALE DEL CONSORZIO (qualora non fosse possibile accedere è consigliabile, dopo un tentativo negativo, procedere con la seguente opzione);

- INVIANDO UNA E-MAIL AL CONSORZIO STESSO.

IN AMBEDUE I CASI OCCORRE ALLEGARE LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE CON AUTOCERTIFICAZIONE INERENTE LA PROPRIA POSIZIONE E COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN PDF.

LE VARIE POSSIBILITA' DI INTERAZIONE CON IL Co.Ge.A.P.S.: RIASSUNTO**VISUALIZZAZIONE CREDITI**

È POSSIBILE, CONTROLLANDO LA SCHEDA INDIVIDUALE, VERIFICARE SE NEI DATI DEL CO.GE.A.P.S. SIANO CONTENUTI ERRORI O SIANO PRESENTI ANOMALIE CHE DOVRANNO, COME SOPRA DESCRITTO, ESSERE SEGNALATI AL PIU' PRESTO AL CONSORZIO.

INSERIMENTO DI DATI INDIVIDUALI

Il professionista ha la possibilità di segnalare al Consorzio, con le stesse modalità soprariportate (vedere gli appositi capitoli del Vademecum), inviando l'apposita autocertificazione, la documentazione e copia di un documento di identità in formato PDF, come già detto, per:

- Esoneri;

- Esenzioni;
- Crediti ECM di formazione accreditata in Italia mancanti, non trasmessi dai Provider;
- Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi sempre dai Provider relativamente a crediti ECM di eventi accreditati.
- Crediti ECM individuali per formazione effettuata all'estero e non accreditata in Italia;
- Crediti ECM individuali per pubblicazioni scientifiche;
- Crediti ECM individuali per autoformazione **per tutti gli iscritti (DIPENDENTI E LIBERI PROFESSIONISTI)**;
- Crediti ECM individuali per tutoraggio.

AUTOCERTIFICAZIONI

In calce al Vademecum pubblicato sul sito, ho riportato le diverse tipologie di autocertificazioni (scaricabili) predisposte dal Co.Ge.A.P.S. che potranno essere utili ai Colleghi per segnalare i dati mancanti nella propria posizione personale. Tutte le autocertificazioni devono essere il più possibile dettagliate e le varie segnalazioni di cui sopra devono essere accompagnate da copia di un documento d'identità in PDF sia che le stesse vengano inserite direttamente sul sito del Co.Ge.A.P.S. sia che vengano trasmesse all'e-mail del Consorzio.

E' importante sapere che il Co.Ge.A.P.S. registra esclusivamente le informazioni/variazioni di cui all' "Inserimento dati individuali" soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2008, in quanto permettono la riduzione dell'obbligo formativo nel triennio 2011-2013, mentre relativamente ad "Esenzioni, esoneri" sono valide soltanto quelle decorrenti dall'anno 2011 IN QUANTO LA REGISTRAZIONE RELATIVA AL 2008-2010 NON APPORTA MODIFICHE ALL'OBBLIGO FORMATIVO DEL TRIENNIO 2011-2013 E POTREBBE DIMINUIRE LA RIDUZIONE SPETTANTE AL PROFESSIONISTA IN TALE TRIENNIO, PERCHE' I CREDITI ACQUISITI IN REGIME DI ESONERO E/O ESENZIONE NON SONO CONTEGGIATI AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNALE.

SONO COMUNQUE A DISPOSIZIONE, SU APPUNTAMENTO, PER ULTERIORI DELUCIDAZIONI E PER VERIFICARE, IN BASE ALLA NORMATIVA AD OGGI APPROVATA DALLA COMMISSIONE NAZ.LE ECM, LA POSIZIONE PERSONALE DELL'ISCRITTO CHE, ALL'UOPO, DOVRÀ FARMI AVERE LA PROPRIA SCHEDA ECM.

DAL VADEMECUM PUBBLICATO SUL SITO È POSSIBILE SCARICARE GLI SCHEMI PER :

- Autocertificazione riconoscimento crediti per pubblicazioni scientifiche
- Autocertificazione riconoscimento crediti estero
- Autocertificazione riconoscimento crediti tutoraggio
- Autocertificazione riconoscimento crediti autoformazione liberi professionisti e dipendenti
- Autocertificazione riconoscimento esonero obbligo formativo
- Autocertificazione riconoscimento esenzione obbligo formativo
- Informativa evento ECM mancante

- Tabelle da **non allegare** utili per la compilazione delle autocertificazioni:
 - Obiettivi Formativi Nazionali ECM - Tabella A
 - Attività Professionista – Allegato B
 - Codici Professione – Allegato C
 - Codici Professione / Disciplina – Tabella D
 - Paesi Esteri – Tabella E
- Modulo di richiesta di valutazione di caso specifico per esonero/esenzione ai sensi della Determina del 17.07.2013 della CNFC

Contribuzione percentuale sui redditi professionali 2016 non soggetti ad altra copertura previdenziale obbligatoria

La dichiarazione dei redditi professionali può essere effettuata on line oppure essere spedita a mezzo posta normale.

SCADENZA: 31 LUGLIO 2017

L'ENPAM STA INVIANDO IL MODELLO D 2017 VIA EMAIL AGLI ISCRITTI REGISTRATI AL SITO, MENTRE GLI ALTRI ISCRITTI DOVREBBERO RICEVERE IL MODULO PER LE VIE POSTALI. (IN ALTERNATIVA E' POSSIBILE STAMPARE IL MODULO DAL SITO ENPAM).

Graziella Reposi

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO INDICIZZATO

- Contributi dovuti sui redditi professionali prodotti nell'anno 2016:
 - 15,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria, fino all'importo di € 100.324,00;
 - 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
 - 2% fino ad € 100.324,00 per gli iscritti che contribuiscono – in base ad un rapporto stabile e continuativo – anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M., ovvero siano già titolari di pensione o siano tirocinanti del corso di formazione in medicina generale, che hanno presentato domanda per essere ammessi alla contribuzione ridotta:
 - 7,75% per gli iscritti pensionati del Fondo Generale ENPAM che hanno chiesto di essere ammessi al versamento in misura ridotta fino ad € 100.324,00.
 - 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.

- **TUTTI I MEDICI CHE ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE DEVONO VERIFICARE CHE IL PROPRIO REDDITO PROFESSIONALE NETTO DELL'ANNO 2016 NON SUPERI € 5.002,71 (FINO A 40 ANNI DI ETÀ O CON CONTRIBUTO MINIMO ENPAM QUOTA A RIDOTTO) O € 9.239,10 (CON ETÀ DA 40 ANNI FINO AL PENSIONAMENTO ENPAM) ONDE ACCERTARE L'ASSOGGETTABILITÀ OBBLIGATORIA AL CONTRIBUTO PERCENTUALE SUL REDDITO LIBERO PROFESSIONALE.**

- E' assoggettato a contribuzione proporzionale il reddito derivante dall'esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non coperto da altra previdenza obbligatoria.
- Sono inoltre soggetti a contribuzione proporzionale i compensi – anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente – che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all'iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale. L'indennità di maternità non va dichiarata.
- I pensionati del Fondo Generale, se percepiscono compensi libero professionali, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 50% della contribuzione ordinaria vigente (7,75% per il 2016) salva espressa opzione per la contribuzione intera. L'aliquota dell'1% rimane invariata.
- L'aliquota ridotta del 7,75% si applica dal compimento dei 67 anni (età pensionabile per l'anno 2016 presso il Fondo di Previdenza generale). Pertanto, a un iscritto che abbia compiuto, ad esempio, 67 anni di età il 1° giugno 2016 (e voglia continuare ad avvalersi della contribuzione in misura ridotta, in quanto già titolare della scelta in presenza dei previsti requisiti), verrà applicata la nuova aliquota del 7,75% a decorrere dal mese di luglio 2016. Per il precedente periodo dell'anno, invece, gli sarà applicata la contribuzione al 2%, scorporato il minimo assoggettato (derivante dalla contribuzione versata alla Quota A, fino al compimento dei 67 anni). La scelta dell'aliquota va fatta sul Modello D barrando la casella corrispondente (15,50% oppure 7,75%). In mancanza di una chiara espressione di volontà di contribuire in forma intera, ai pensionati viene automaticamente applicata l'aliquota ridotta (7,75%). La scelta va espressa ogni anno, non è dunque possibile confermare l'opzione indicata l'anno precedente.

CONTRIBUENTI OBBLIGATI

- **LIBERI PROFESSIONISTI E DIRETTORI STRUTTURE PRIVATE**
I professionisti con partita IVA devono dichiarare alla Quota B i redditi netti di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio professionale anche se svolta in forma associata. Altrettanto dicasi per i Direttori Sanitari di strutture private, (case di cura, case di riposo, ecc.).
- **ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE E AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ**
I medici e gli odontoiatri associati in partecipazione, qualora l'apporto sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, gli amministratori di società od enti con mansioni tipiche della professione.
- **MEDICI CONVENZIONATI CON IL SSN** (medici di base, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità assistenziale, all'emergenza territoriale ed alla medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali, specialisti esterni):

ENPAM 15,50%, 7,75%, 2%

Segue **CONTRIBUENTI OBBLIGATI**

I redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il SSN sono già soggetti a contribuzione previdenziale presso i Fondi Speciali ENPAM e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B del Fondo Generale.

I professionisti convenzionati devono, invece, dichiarare eventuali redditi derivanti dalla libera professione. Qualora non sia possibile imputare le singole spese alle varie tipologie di reddito prodotto (da convenzione e da libera professione) la quota di spese da portare in deduzione può essere determinata in proporzione all'incidenza sul reddito professionale totale delle diverse categorie reddituali.

– **DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI**

I redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente sono soggetti a prelievo contributivo presso l'INPDAP o l'INPS e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B.

I LAVORATORI DIPENDENTI POSSONO SVOLGERE ANCHE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA O IN REGIME DI EXTRA MOENIA. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DIPENDENTI PUBBLICI, PERALTRO, IL CCNL DI CATEGORIA QUALIFICA COME "LIBERO PROFESSIONALI":

- L'ATTIVITÀ A PAGAMENTO SVOLTA IN STRUTTURE DI ALTRA AZIENDA DEL SSN O IN ALTRE STRUTTURE NON ACCREDITATE PREVIA CONVENZIONE CON LE STESSE;
- L'ATTIVITÀ A PAGAMENTO SVOLTA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA ANCHE AL FINE DI CONSENTIRE LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA;
- L'ATTIVITÀ RICHIESTA DALL'AZIENDA IN VIA ECCEZIONALE E TEMPORANEA, AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE O AL FINE DI RIDURRE LE LISTE DI ATTESA O DI ACQUISIRE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SPECIE IN CARENZA DI ORGANICO;
- I SERVIZI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA ECCEDENTI GLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI DELL'AZIENDA;
- L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA RICHIESTA DA SOGGETTI TERZI ALL'AZIENDA PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI INERENTI I FINI ISTITUZIONALI.

(VEDASI NELLA PAGINA SEGUENTE UN CHIARIMENTO DELL'INPS AL RIGUARDO).

ATTENZIONE !

Contributi dovuti per la libera professione intra moenia, intra moenia allargata, prestazioni aggiuntive, ecc. da parte dei dipendenti ospedalieri

I medici ospedalieri quando svolgono attività intramuraria o prestazioni occasionali per l'Azienda (gettoni, consulenze, ecc.) devono pagare all'ENPAM su tali proventi libero professionali (non assoggettati da parte dell'Azienda ad altra contribuzione previdenziale) il contributo percentuale del 15,50% o, su loro richiesta da presentare all'ENPAM, del 2%.

COME VERIFICARE SE ESISTE TALE OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Controllare la cifra indicata nel **modello CU – dati fiscali – punto 4**.

Se la somma riportata è minore della somma indicata a lato (già coperta dalla contribuzione obbligatoria ENPAM fissa **QUOTA A**), non è dovuto alcun contributo.

buto.

REDDITO GIA' ASSOGGETTATO ALLA QUOTA A) PER GLI ISCRITTI INFRAQUARANTENNI O CON QUOTA A) "RIDOTTA": € 5.002,71

REDDITO GIA' ASSOGGETTATO ALLA QUOTA A) PER GLI ISCRITTI ULTRAQUARANTENNI: € 9.239,10

Qualora il reddito di cui al punto 4 fosse superiore a tali cifre occorrerà presentare entro il 31 luglio all'ENPAM la dichiarazione di responsabilità con la quale vengono autocertificate le somme percepite, compilando inoltre – per coloro che non volessero pagare il 15,50% – la richiesta di contribuzione ridotta al 2%.

I professori universitari che, unitamente ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale, percepiscono compensi per attività di ricerca o consulenza svolta sulla base di convenzioni stipulate dall'Università con soggetti terzi, devono dichiarare i relativi compensi alla Quota B (tali somme sono indicate al punto 4 - dati fiscali del CU).

– **COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E A PROGETTO**

I medici chirurghi e gli odontoiatri titolari di contratti "co.co.co." o "a progetto" o di altri contratti per lo svolgimento di attività attribuita in virtù della particolare competenza professionale, devono dichiarare i relativi redditi alla Quota B (punto 1 - dati fiscali del CU rilasciato dal datore di lavoro).

IN TALI CASI, NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS (ART. 2, COMMA 26 LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335); QUINDI NESSUNA TRATTENUTA PREVIDENZIALE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PER L'INPS.

– **PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE**

Le borse di studio percepite dai partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, poichè attribuite in ragione della particolare competenza professionale, sono imponibili presso la Quota B (punto 1 - dati fiscali del CU rilasciato dal sostituto d'imposta). Ricordo che, a seguito dell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera ENPAM n. 12/2010, tali soggetti, per la durata del corso di formazione, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione ridotta del 2%.

– **TITOLARI DI ALTRE BORSE DI STUDIO**

I titolari di borse di studio attribuite per le particolari conoscenze professionali (ad esempio attività di ricerca in campo farmaceutico) devono dichiarare alla Quota B le somme percepite a tale titolo (punto 1 della parte "B" del CU rilasciato dal sostituto d'imposta).

– **LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI**

I professionisti sprovvisti di partita IVA che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale attribuita per la particolare competenza professionale (ad esempio, partecipazione a convegni / congressi, consulenze tecniche d'ufficio, attività di ricerca in campo sanitario, componenti di commissioni di verifica per conto dell'INPS) devono dichiarare alla Quota B i relativi compensi al netto delle spese sostenute.

SPECIALIZZANDI

I MEDICI SPECIALIZZANDI, IN BASE AL D.LGS 368/1999 SONO INQUADRATI PREVIDENZIALMENTE NELLA GESTIONE SEPARATA INPS E PERTANTO NON PAGANO CONTRIBUZIONE ALL'ENPAM - QUOTA B.

**CIRCOLARE
INPS**

Medici dipendenti del SSN iscritti alla ex Gestione INPDAP Contribuzione previdenziale sui compensi percepiti per attività libero professionale intramoenia e altre particolari tipologie di attività

L'INPS, in accordo con la ex Gestione INPDAP e l'ENPAM in data 20.04.2012, ha emanato la circolare N. 57 in materia di contribuzione previdenziale riferita agli emolumenti corrisposti per l'attività libero professionale e altre tipologie di attività del personale dirigenziale medico con iscrizione alla ex gestione INPDAP, nonché al Fondo di Previdenza Generale gestito dall'ENPAM.

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

Nell'ambito della libera professione di cui all'art. 55 e ss. del CCNL 8 giugno 2000, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono espressamente qualificate "attività libero professionale intramuraria":

- l'attività a pagamento svolta in strutture di altra Azienda del SSN o in altre strutture non accreditate previa convenzione con le stesse;
- l'attività a pagamento svolta all'interno della struttura anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa;
- l'attività richiesta dall'Azienda in via eccezionale e temporanea al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive specie in carenza di organico;
- i servizi di guardia medica notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali dell'Azienda (art. 14, comma 6, del C.C.N.L. 03.11.2005);
- l'attività di consulenza richiesta da soggetti terzi all'Azienda per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali.

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (T.U.I.R.), gli emolumenti derivanti da tali attività rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Le Aziende Sanitarie, all'atto della compilazione della parte "B" del CU, hanno l'obbligo di differenziare tali proventi inserendoli al punto 2, mentre i compensi corrisposti per lo svolgimento dell'attività istituzionale vengono indicati al punto 1.

Conseguentemente per quanto riguarda i profili contributivi l'INPS precisa quanto segue:

- **CONTRIBUZIONE E.N.P.A.M.:** in base alle vigenti disposizioni regolamentari E.N.P.A.M., i redditi percepiti per lo svolgimento delle attività libero professionali di cui sopra sono soggetti a contribuzione presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale (DI CONSEGUENZA il medico in possesso di tali redditi deve presentare obbligatoriamente all'ENPAM la denuncia degli stessi).
- **CONTRIBUZIONE I.N.P.S. - ex GESTIONE I.N.P.D.A.P.:** essendo tali redditi assimilati solo fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente, per gli stessi non deve essere effettuato alcun versamento contributivo all'INPS - ex gestione INPDAP.

ATTIVITA' EX ART. 60 CCNL 8 GIUGNO 2000

L'art. 60 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del SSN prevede le attività non rientranti nella libera professione intramuraria, quali:

- la partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;
- relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;

- partecipazione ai comitati scientifici;
- partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Dopo l'esposizione delle varie disposizioni al riguardo, l'INPS comunica che il regime contributivo previdenziale dei proventi derivanti da attività non rientranti nella libera professione intramuraria è il seguente:

- nel caso di incarichi legati all'attività istituzionale e in tutte le ipotesi di incarichi per fini non istituzionali in cui sia una Amministrazione dello Stato a farsi carico dei relativi compensi, le remunerazioni corrisposte a seguito delle prestazioni svolte **devono essere considerate quali retribuzione ordinaria (punto 1 Mod. CU) e, conseguentemente, soggette a contribuzione INPS, ex Gestione INPDAP, ai fini pensionistici;**
- nel caso di incarichi per fini non istituzionali, i relativi compensi/indennità inquadri, secondo i criteri esposti, come redditi "assimilati ai redditi di lavoro dipendente" alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del T.U.I.R., vanno indicati al punto 2 (ora 4 n.d.r.) del CU e quindi soggetti a contribuzione E.N.P.A.M.

FONDO DI PEREQUAZIONE

...omissis...

ENPAM 15,50%, 7,75%, 2%

REDDITI NON ASSOGGETTATI, AD OGGI, ALLA QUOTA B

- assegni di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca e compensi percepiti per la partecipazione ai corsi di specializzazione (questi ultimi al momento assoggettati all'INPS);
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il S.S.N. (già soggetti ai FONDI SPECIALI ENPAM);
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente (soggetti all'INPS).

I MEDICI CHE NON ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE NON SONO TENUTI AL CONTRIBUTO E PERTANTO NON DEVONO EFFETTUARE ALCUN ADEMPIMENTO. DOVRANNO PERÒ VERIFICARE LA LORO POSIZIONE NEGLI ANNI FUTURI IN CASO DI MUTAMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

INVIO MODELLI

Gli uffici ENPAM stanno inviando agli iscritti non registrati al sito, sia attivi, sia pensionati, i moduli per la denuncia all'ENPAM del reddito libero-professionale dell'anno 2016, ed una busta con l'indirizzo prestampato: **Fondazione ENPAM - Servizio Contributi e attività ispettiva - CP 7216 - 00162 ROMA.**

Tali modelli sono intestati a ciascun iscritto e personalizzati in base alla posizione contributiva dello stesso presso il Fondo della Libera Professione:

iscritto con contribuzione intera (15,50%)
MODELLO D/CO

iscritto con contribuzione ridotta (2%)
MODELLO D/CR

iscritto pensionato del Fondo Generale ENPAM con contribuzione ridotta (7,75%)
MODELLO D/P

iscritto che, pur avendo diritto al contributo ridotto, ha scelto l'opzione irrevocabile della contribuzione intera (15,50%)
MODELLO I/R

- Chi non riceve i moduli dall'Ente può rivolgersi all'Ordine oppure scaricarli dal sito ENPAM: www.enpam.it

VERIFICA DELL'ESISTENZA DI REDDITI ASSOGGETTABILI AL CONTRIBUTO PERCENTUALE

Dal Modello Unico 2017 (dichiarazione fiscale) rilevare l'entità del proprio reddito professionale soggetto a contribuzione ENPAM relativo all'anno 2016 **al netto delle spese.**

Non si dovrà tener conto a tal fine degli emolumenti corrisposti dal SSN per il convenzionamento di medicina generale, pediatria di base, continuità assistenziale, 118, ecc. già assoggettati al contributo ENPAM.

In presenza dei suddetti redditi, oltre a quelli della libera professione, si dovrà calcolare una quota proporzionale delle spese totali indicate nel Mod. Unico, detraibile dal reddito libero professionale, per ottenere l'importo netto da assoggettare al contributo.

Dal Mod. CU punto 4 - dati fiscali (o da altro modello) per i medici ad attività intra moenia rilevare il reddito libero professionale.

Il contributo proporzionale del 15,50% (o del 2% in caso di ammissione al beneficio del versamento con aliquota ridotta), **sarà calcolato dall'ENPAM su tutti i redditi professionali derivanti dall'esercizio della professione medica ed odontoiatrica detraendo dal reddito dichiarato nel modello D il reddito virtuale calcolato sulla base del contributo minimo annuo Quota A comunque dovuto da tutti gli iscritti all'ENPAM al di sotto dell'età pensionabile.**

MEDICI E ODONTOIATRI GIÀ PENSIONATI DEL FONDO GENERALE ENPAM

I pensionati del Fondo Generale, se titolari di reddito professionale, possono chiedere entro il 31 luglio 2017, nell'apposito spazio previsto nel Modello D o con do-

manda in carta semplice, di essere ammessi al versamento del contributo nella misura intera del 15,50% o ridotta del 7,75% (art. 18 comma 11 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni con L. 111/2011).

Le modalità di versamento del contributo e di invio del Modello D sono identiche a quelle previste per gli iscritti non pensionati.

SCELTA DELL'ALiquOTA CONTRIBUTIVA

POSIZIONE	QUANTO
Pensionati del Fondo Generale ENPAM	7,75% aliquota ridotta oppure 15,50% aliquota intera su TUTTO il reddito libero professionale netto.
Chi non aveva conseguito la pensione del Fondo Generale nel 2016 e percepisce solo altre pensioni (es: Inps, ex Inpdap, Fondi Speciali Enpam, complementare).	2% aliquota ridotta oppure 15,50% aliquota intera. L'eventuale aliquota ridotta continua ad essere del 2% fino al momento in cui si pensionerà anche nel Fondo di Previdenza Generale dell'Enpam.



NOVITÀ
CORSI
ECM
MEDICAL
ENGLISH

WALL STREET ENGLISH SI PRENDE CURA DEL TUO INGLESE.

Con il corso Medical English mantieni il tuo inglese in buona salute.

Iscriviti al corso d'inglese Wall Street English e conseguisci **27 crediti ECM**.
Il corso ha una durata media di 3 mesi e si articola in 30 ore con contenuti
specifici di Medical English.

- **18 ore di FAD** (Formazione a Distanza) flessibile nella fruizione e coinvolgente dal punto di vista didattico.
- **12 ore di conversazione** con insegnanti madrelingua certificati.
- **Frequenza libera.**

I crediti verranno erogati e riconosciuti al termine dell'anno.

Le iscrizioni sono aperte presso tutti i centri Wall Street English aderenti all'iniziativa.



DOMANDA PER LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA AL 2% PER COLORO CHE NE HANNO DIRITTO

MEDICI E ODONTOIATRI CHE POSSONO CHIEDERE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO RIDOTTO DEL 2% AVENDO UN REDDITO PROFESSIONALE SUPERIORE A € 5.002,71 O A € 9.239,10.

- I Medici libero professionisti, già assoggettati a contribuzione obbligatoria quali dipendenti o convenzionati o pensionati presso altri Enti previdenziali possono presentare domanda al fine di ottenere di pagare il contributo ridotto del 2%.

Anche i partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale possono chiedere la contribuzione ridotta.

La domanda di contribuzione ridotta può essere presentata soltanto se, oltre ai requisiti previsti dalle norme, esiste anche un reddito professionale, al netto delle spese sostenute per produrlo e non già assoggettato ad altra ritenuta previdenziale obbligatoria, superiore a € 5.002,71 o a € 9.239,10. **IN CASO CONTRARIO NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA.** L'iscritto che perda i requisiti fissati per godere della contribuzione ridotta deve darne comunicazione all'E.N.P.A.M. (tramite il modello D o specifica dichiarazione di responsabilità) entro il 31 luglio dell'anno successivo.

Hanno facoltà di presentare domanda di contributo ridotto per il versamento del contributo proporzionale nella misura ridotta del 2%:

- a) gli iscritti che contribuiscono già ad altre forme di previdenza obbligatoria; dipendenti pubblici (ospedali, AASSLL, ecc.); privati (case di cura, ecc.); convenzionati (medici generici, medici titolari di continuità assistenziale, 118, specialisti ambulatoriali o specialisti esterni convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale);
- b) gli iscritti non pensionati dell'ENPAM Fondo Generale che siano già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio (pensionati INPS, INPDAP, Fondi Speciali dell'ENPAM, ecc.).

I soggetti di cui ai punti a) e b), se non lo avessero già fatto, dovranno provvedere ad inviare all'ENPAM per raccomandata o in via telematica entro il 31 luglio 2017 il Modello D 2017 **compilando la richiesta di contribuzione ridotta unitamente ad un documento o ad un'autocertificazione in carta libera attestante la loro condizione di dipendenti o pensionati di altri enti previdenziali con la data di inizio di tale stato, senza l'obbligo dell'autentica della firma. Nel certificato o nell'autocertificazione devono essere indicati: la data di inizio del rapporto, il tipo del rapporto di lavoro e, nel caso si tratti di pensionati di altri Enti ma non dell'ENPAM, l'Ente che eroga la pensione obbligatoria, nonché la data d'inizio di erogazione della pensione; NESSUNA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ACCLUSA ALLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA AL 2% DA PARTE DEGLI ISCRITTI CHE SONO TITOLARI DI UN RAPPORTO DI CONVENZIONE CON IL SSN, CON VERSAMENTO DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE PRESSO I FONDI SPECIALI DELL'E.N.P.A.M. (GENERICI, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, 118, AMBULATORIALI E SPECIALISTI ESTERNI). PER TALI ISCRITTI L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI CHE DANNO TITOLO ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA VERRÀ EFFETTUATO D'UFFICIO DALLE COMPETENTI STRUTTURE DELL'ENPAM.**

- Chi aveva già provveduto negli scorsi anni a presentare domanda di contributo ridotto al 2% NON DEVE RIPETERE LA DOMANDA. L'ENPAM provvederà ad inviare all'interessato l'apposito modello Mod. D/CR per la denuncia del reddito.

Qualora la domanda di contribuzione ridotta venisse presentata oltre il termine del 31/07/2017 si intenderà riferita agli eventuali redditi professionali prodotti nell'anno 2017 da denunciare nel 2018.

L'iscritto decaduto dal diritto alla contribuzione ridotta può presentare una nuova domanda qualora torni in possesso dei requisiti.

QUANDO NON SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUZIONE RIDOTTA

Quando il sanitario, pur avendo diritto al contributo ridotto (perché è nella condizione di cui ai soprariportati punti a e b) non ha prodotto reddito professionale nell'anno 2016 oppure ha conseguito un reddito professionale netto inferiore a € 5.002,71 o € 9.239,10 (a

seconda dell'età e delle condizioni di pagamento del contributo minimo). Pertanto non potrà essere spedito all'ENPAM il modello D 2017 (dichiarazione redditi) in quanto nessuna domanda di contribuzione ridotta può essere presentata dai medici che nel 2016 hanno prodotto un reddito netto da libera professione inferiore a € 5.002,71 o € 9.239,10 avendo essi già pagato la contribuzione minima della Quota A dell'ENPAM corrispondente appunto a tale soglia di reddito.

OPZIONE CONTRIBUZIONE DAL 2% AL 15,50%

Coloro che sono stati ammessi a pagare il contributo ridotto del 2% e desiderano ora incrementare i contributi ai fini pensionistici possono optare per il versamento della contribuzione intera del 15,50%. **SOTTOLINEO IN PROPOSITO CHE, AL FINE DI EVITARE UNA ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO, È STATA STABILITA L'IRREVOCABILITÀ DI QUESTA SECONDA SCELTA EFFETTUATA.**

CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO, DA PARTE DELL'ENPAM E PAGAMENTO

LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO VERRANNO EFFETTUATE - SULLA BASE DEI DATI INDICATI DAGLI INTERESSATI NEI MODELLI D/2017 - A CURA DEGLI UFFICI DELL'ENPAM, CHE PROVVEDERANNO A COMUNICARE AGLI STESSI GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DOVUTI, TRAMITE LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO, CON APPOSITI BOLLETTINI MAV, DA PAGARE IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL **31 OTTOBRE 2017**. UNITAMENTE AI MAV SARÀ INVIATO UN PROSPETTO ESPLICATIVO DEL CALCOLO EFFETTUATO PER DETERMINARE L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO.

IL MANCATO RICEVIMENTO DEL BOLLETTINO MAV NON ESONERA DALL'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO. IN TAL CASO È NECESSARIO CONTATTARE LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO AL SEGUENTE NUMERO VERDE: 800.24.84.64. SE L'INTERESSATO È REGISTRATO AL SITO ENPAM È POSSIBILE STAMPARE UN DUPLICATO. CON IL DUPLICATO DEL MAV È POSSIBILE VERSARE TRAMITE QUALSIASI BANCA, MA NON ALLA POSTA.

NOVITÀ PER IL PAGAMENTO

È possibile chiedere che i contributi previdenziali vengano addebitati direttamente sul proprio c/c. La domanda si presenta dall'area riservata del sito www.enpam.it. È sufficiente compilare il modulo telematico di "Autorizzazione addebito diretto - Fondazione Enpam" segnalando il codice IBAN della propria banca. La domiciliazione bancaria fa risparmiare le spese postali e supera il rischio di dimenticare le scadenze.

Per gli iscritti che hanno già presentato richiesta di addebito diretto entro marzo 2017:

- l'addebito diretto vale sia per i contributi di Quota A che di Quota B.

Per chi ha fatto domanda di addebito diretto da aprile in poi avrà le seguenti possibilità:

- la Quota A dovrà essere pagata con i bollettini Mav inviati dall'Enpam. L'addebito diretto decorrerà dal prossimo anno;
- per il pagamento della Quota B invece l'addebito diretto partirà da quest'anno.

Con la domiciliazione bancaria tutti i contributi possono essere pagati in unica soluzione (31.10) oppure in due (31.10, 31.12) o cinque rate (31.10, 31.12, 28.02, 30.04, 30.06.2018), le ultime 3 rate sono maggiorate del solo interesse legale che attualmente corrisponde allo 0,1% annuo.

MEDICI CHE HANNO MODIFICATO L'ATTIVITÀ NEL CORSO DELL'ANNO 2016

I medici che nel corso del 2016 hanno modificato la propria posizione lavorativa (per iscrizione ad altra previdenza obbligatoria e sempreché il reddito libero professionale sia eccedente il reddito minimo) hanno diritto all'eventuale richiesta di contribuzione ridotta (che avrà effetto dal mese successivo a quello della nuova condizione lavorativa che dà diritto alla riduzione).

In tal caso il reddito libero professionale e relativo contributo verranno calcolati dall'ENPAM in dodicesimi.

- Per i neo iscritti dal 2016 l'ENPAM calcolerà il limite di € 5.002,71 o € 9.239,10 in dodicesimi, cioè nella misura esatta rispondente al contributo minimo dovuto per il 2016.

DICHIARAZIONE ON LINE PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI REGISTRATI AL SITO www.enpam.it OPPURE INVIO PER RACCOMANDATA

- Il modello D può essere compilato on line nella propria area riservata su www.enpam.it. In questo caso non è necessario inviare alcunché per posta. In caso di errore, è sufficiente ricompilare il modello on line: fa fede infatti l'ultima versione inviata. Se non si riceve una e-mail di conferma occorre ripetere la compilazione.

Nella dichiarazione online occorre arrotondare la parte decimale 65,50 e 65,51 diventano 66,00; 65,49 diventa 65,00.

Chi non potesse registrarsi al sito può utilizzare il modello D personalizzato ricevuto per posta e inviarlo per raccomandata (senza avviso di ricevimento) a ENPAM - Servizio Contributi ed Attività Ispettiva - CP 7216 - 00162 Roma.

- Nell'area riservata è possibile scaricare il Modello D.
- Ai fini delle detrazioni fiscali di cui alla dichiarazione 2017, relativa ai redditi dell'anno 2016, coloro che hanno smarrito la ricevuta del bollettino MAV per la quota B pagata per il 2016 potranno acquisire online tale documento.
- E' possibile anche acquisire le certificazioni dei pagamenti effettuati a titolo di regime sanzionatorio per la quota B.

SANZIONI

L'attuale regime sanzionatorio prevede, in caso di ritardo nell'invio del Modello D, l'applicazione di una sanzione in misura fissa pari a € 120,00. Per il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali dovuti è prevista:

- una sanzione in misura fissa pari all'1% del contributo, qualora il versamento sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29 gennaio 2018);
- qualora il versamento sia effettuato oltre tale termine, una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti, fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo.

ENPAM 15,50%, 7,75%, 2%



SONO A DISPOSIZIONE PRESSO LA NOSTRA SEDE PER LA CONSULENZA ALL'ISCRITTO O A PERSONA DI SUA FIDUCIA MUNITA DI DELEGA, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI

Tipo di attività svolta	Ammontare del reddito libero professionale netto	Adempimenti connessi alla contribuzione percentuale
Medico esclusivamente libero professionista, collaboratori coordinati e a progetto, partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, titolari di altre borse di studio, lavoratori occasionali, al di sotto dell'età pensionabile ENPAM Fondo Generale	a) - fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: inferiore a € 5.002,71 - da 40 anni: inferiore a € 9.239,10	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2017
	b) - fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: superiore a € 5.002,71 - da 40 anni: superiore a € 9.239,10	- deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2017 entro il 31 luglio 2017. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2017
Medico dipendente (*) (•) o convenzionato titolare con il SSN, oppure titolare di trattamento pensionistico obbligatorio (ex I.N.P.D.A.P., I.N.P.S., Fondi Speciali E.N.P.A.M. ecc.) al di sotto dell'età pensionabile Fondo Generale ENPAM (*) il reddito "intra moenia", intra moenia allargata, prestazioni aggiuntive, ecc. prodotto nel 2016, se supera € 5.002,71 o € 9.239,10, obbliga al versamento del 15,50% o del 2%. L'importo percepito è inserito nel mod. "CU" al rigo 4 o altro stampato; modello che al medico viene rilasciato dal datore di lavoro (•) anche il reddito "extra moenia" è assoggettato alla contribuzione: lo stesso potrà essere rilevato dal Mod. Unico 2017	a) Come sopra	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. D 2017), e non può presentare la domanda di contribuzione ridotta al 2% (Mod. CR)
	b) Come sopra	- può presentare la domanda di contributo ridotto al 2% allegando documento o autocertificazione in carta libera attestante tale diritto e la decorrenza dello stesso e presentare la dichiarazione all'ENPAM Mod. D 2017. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2017 oppure - può scegliere il pagamento al 15,50%, presentare la dichiarazione Mod. D 2017. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2017
	c) Non ha reddito libero professionale	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2017 e non può presentare la domanda di contribuzione ridotta
	d) L'intero importo qualunque sia il suo ammontare	- deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. D 2017) scegliendo l'aliquota contributiva: 7,75% o 15,50%

Il reddito libero professionale deve essere considerato con esclusione delle voci inerenti e comunque connesse a rapporti già soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria (vedi Fondi Speciali ENPAM, INPDAP, INPS, ecc.) ed al netto della quota proporzionale delle spese sostenute per produrlo. Le somme versate all'ENPAM per il contributo percentuale sono interamente detraibili ai fini fiscali dall'imponibile IRPEF ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR (DPR 917/1986).



Dr. Giuseppe Spinoglio
Specialista in Chirurgia Generale

- Direttore Scuola Speciale SIC di Chirurgia Robotica
- Direttore EARCS: European Academy of Robotic Colorectal Surgery
- Direttore *pt* del Programma Epatobiliare, Pancreatico e dell'Apparato Digerente
IEO – Istituto Europeo Oncologia – Milano

Dr.ssa Caterina Cellerino
Senologia
Specialista in Radiodiagnostica

Dr. Antonio Monaco
Specialista in Ginecologia e Ostetricia

- Responsabile Servizio Procreazione Medicalmente Assistita e Sterilità di Coppia - Clinica Promea

Dr.ssa Ivana Ferrero
Specialista in Cardiologia

- ECG
- Ecocardiografia

Dr. Emilio Rapetti
Specialista in Oftalmologia

- Esame OCT

Dr.ssa Ilaria Cattani
Oculista Pediatrica
Specialista in Oftalmologia

Dr. Ezio Capuzzo
Specialista in Ginecologia e Ostetricia

- Diagnosi Prenatale
- Ecografia Ostetrica 3D e 4D
- Ecografia Ginecologica

Via Venezia 37 - 15121 Alessandria

Tel 0131 265915 - Fax 0131 251806 - Cell 348 2686255

segreteria@centrodiagnosticovenezia37.it - www.centrodiagnosticovenezia37.it

Direttore Sanitario: Dr. E. Capuzzo

ENPAM

Salutemia approva una polizza sanitaria semestrale

Scadenza 30 giugno 2017

Graziella Reposi

Per coloro che non avessero aderito al Piano Sanitario Integrativo annuale per il 2017, Salutemia ha approvato una polizza semestrale che garantisce una copertura sanitaria per i medici e gli odontoiatri. Rispetto a quella annuale, la polizza semestrale ha tariffe dimezzate, mantenendo però invariati i massimali.

Il termine per aderire è il **30**

giugno 2017 con possibilità di pagamento entro il **7 luglio**.

E' sempre possibile la detrazione dei contributi associativi al 19%, la fascia tariffaria riservata ai più giovani e la presenza di strutture convenzionate che offrono la possibilità di usufruire di prestazioni a tariffe agevolate.

I Costi individuali della copertura semestrale				
ETA'	PIANO OBBLIGATORIO	PIANI FACOLTATIVI		
	PIANO SANITARIO BASE	PIANO SANITARIO INTEGRATIVO RICOVERI	PIANO SANITARIO INTEGRATIVO SPECIALISTICA	PIANO SANITARIO INTEGRATIVO ODONTOIATRIA
Inferiore a 20 anni compresi	178,20	150,48	166,32	166,32
da 21 a 40 anni compresi	202,50	171,00	189,00	189,00
da 41 a 59 anni	318,216	199,50	315,00	252,00
superiore ai 60 anni compresi	491,79	313,50	441,00	294,00

Quota associativa € 50,00 per singola adesione - € 80,00 per nucleo familiare

Adesione

E' possibile aderire entro il 30 giugno con possibilità di pagamento entro il 7 luglio.

L'adesione può essere di due tipi:

- Iscrizione alla Società di Mutuo Soccorso;
- Iscrizione alla Società di Mutuo Soccorso con sottoscrizione dei piani sanitari;

La quota di adesione varia a seconda che l'adesione sia effettuata singolarmente o come nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti.

Per aderire ai piani sanitari è necessario compilare il modulo che si può scaricare direttamente dal sito www.salutemia.net. Gli iscritti nel momento della scelta del tipo di copertura potranno contattare gli operatori per telefono, per email, o di persona presso la sede di via Torino 38 a Roma, con le seguenti modalità:

- scrivere una mail ad adesioni@salutemia.net
- contattare il numero telefonico 06.21.011.350 - premendo il "tasto 1" (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30).
- inviare un fax al numero 06.21.011.950
- recarsi di persona presso la sede operativa di **SaluteMia** (via Torino 38, 00184 Roma) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30.
- per chiedere un supporto su come compilare il modulo online, è possibile chiamare il numero 06 2101 1350, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

I Piani Sanitari nel dettaglio

- **Piano Sanitario "Base"**: copre i rischi derivanti dai gravi eventi morbosi, i grandi interventi chirurgici, l'alta diagnostica, l'assistenza alla maternità, la prevenzione dentale e gli screening preventivi, anche in età pediatrica. E' obbligatorio per ogni componente ed ha un costo variabile legato all'età del richiedente. A decorrere dal 4° figlio (compreso) il piano base è gratuito.

- **Piano Sanitario Integrativo 1 "Ricoveri"**: vengono rimborsate le spese mediche per ricovero con o senza intervento chirurgico (compreso parto e aborto) e day hospital. Sono comprese le spese sostenute nei giorni precedenti e successivi l'evento.

- **Piano Sanitario Integrativo 2 "Specialistica"**: vengono indennizzate le spese mediche per prestazioni di Alta Diagnostica Integrata, accertamenti e terapie, visite specialistiche, analisi di laboratorio, fisioterapia.

- **Piano Sanitario Integrativo 3 "Odontoiatria"**: sono rimborsate prestazioni nell'ambito dell'igiene e prevenzione (visita odontoiatrica e ablazione tartaro); cure di primo livello (emergenza e prime cure), cure di secondo livello.

Il dettaglio delle prestazioni garantite è comunque pubblicato sul sito www.salutemia.net e sul numero 1/2017 di **alessandriamedica** è disponibile il mio articolo "La polizza Sanitaria ENPAM "Salutemia" valida per l'anno 2017".

Limiti di età

Per poter aderire non sono previsti limiti di età per i medici o gli odontoiatri ed anche per i coniugi o i conviventi. Ogni componente del nucleo familiare può scegliere le garanzie integrative che desidera individualmente, senza la necessità di dover sottoscrivere le stesse combinazioni per l'intera famiglia.

L'iscritto potrà inoltre contare su una Commissione a cui rivolgersi in caso di controversie inerenti la liquidabilità delle prestazioni.

Detraibilità fiscale

Il costo della copertura sanitaria, fino a un massimo di 1.291,14 euro, si potrà detrarre dalle tasse al 19 per cento. Le spese, infatti, grazie alla gestione attraverso una Società di mutuo soccorso, sono assimilate ai contributi associativi che per legge possono essere sottratti alle imposte da pagare (articolo 15, comma 1, lettera i-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Bando di Concorso "Good Writing" - Premio nazionale di Giornalismo in Odontoiatria

Proroga termini per segnalare gli articoli

NUOVA SCADENZA 10 LUGLIO 2017

Come già pubblicato sul n. 2/2016 di *alessandriamedica* e sul sito dell'Ordine, la CAO Nazionale, in collaborazione con la FNOMCeO, con l'ENPAM, con l'OMCeO di Messina, con il Collegio dei Docenti e con il Sindacato ANDI ha presentato, il 4 dicembre 2015 a Taormina, il primo concorso giornalistico dal titolo "Good Writing".

Lo scopo di questa iniziativa è quella di diffondere un'informazione "sana" in tema di medicina ed in particolare di odontoiatria, premiando il giornalista che abbia pubblicato il miglior articolo o il migliore servizio nell'anno 2016.

La Commissione giudicatrice insediata al Ministero della Salute, nella sua prima seduta, che si è poi svolta, nella Sede della FNOMCeO a Roma, ha deliberato di prorogare i termini entro i quali i giornalisti potranno aggiornare i lavori già inviati o i cittadini indicare nuovi articoli e servizi meritevoli.

Pertanto il precedente termine del 31 ottobre 2016 è stato fissato al 10 luglio 2017.

Ricordiamo che tre sono le modalità di partecipazione: o in automatico, per scelta proattiva della Giuria, o per "iscrizione" da parte degli stessi autori, o per segnalazione da parte del pubblico.

Cinque invece sono le categorie premiate, ciascuna con un assegno di 1000 euro convertibile anche in un Master o altro percorso di formazione:

1)	stampa cartacea
2)	TV e Radio
3)	giornali online e web TV
4)	giornalisti under 35
5)	stampa specialistica

Al concorso potranno partecipare tutti i giornalisti iscritti all'Albo, nell'elenco dei Professionisti o in quello dei Pubblicisti, che si occupino o si siano occupati di Sanità e in particolare di odontoiatria, con uno o più lavori pubblicati dal 4 dicembre 2015 al 10 luglio 2017.

La premiazione avverrà a fine settembre a Taormina durante i Consigli Nazionali della CAO e della FNOMCeO.

Il bando è consultabile su

http://www.omceo.me.it/news/good_writing.pdf

Roma, 12 maggio 2017

Prevenzione e controllo delle malattie batteriche invasive prevenibili con vaccinazione



Ministero della Salute

Sul sito dell'Ordine è possibile scaricare la circolare del Ministero della Salute del 09.05.2017 avente per oggetto: "Prevenzione e controllo delle malattie batteriche invasive prevenibili con vaccinazione".

APERTURA STUDI DENTISTICI NEL MESE DI AGOSTO

L'Ordine organizza anche quest'anno un servizio di pubblica utilità e sta predisponendo l'elenco degli studi dentistici aperti nel mese di agosto. L'elenco sarà a disposizione dei giornali della provincia per la pubblicazione e del pubblico che sovente si rivolge all'Ordine per reperire un dentista in tale periodo. Si invitano pertanto i Colleghi dentisti a segnalare al più presto l'eventuale apertura del loro studio in tale periodo, indicando l'ubicazione dello stesso ed il numero telefonico.

Ricordiamo

DOTT. MARCELLO GALLES

di anni 63, specialista dermatologo, medico ospedaliero, deceduto il 13 maggio 2017 a Casale Monferrato (AL).

Rinnoviamo alla Famiglia in lutto le più sentite ed affettuose condoglianze.

ALBI PROFESSIONALI

MEDICI CHIRURGHI

Iscritti al 31.05.2017

N. 2044

ODONTOIATRI

Iscritti al 31.05.2017

N. 379

Duplici iscritti: N. 203

Calendario Appuntamenti Culturali

10.06.2017 - 08,30 - 13,30
(4) Polo Universitario UniAstiSS - Asti (Piazzetta De Andrè)
OTORINO, DENTISTA E CHIRURGO MAXILLO. LE PATOLOGIE DI CONFINE NELLA PRATICA QUOTIDIANA
Il corso è accreditato ECM

29.09.2017 - 08,00 - 16,00
(1) Aula Magna Polo Universitario UniAstiSS - Asti (Piazzetta De Andrè)
III CONVEGNO REGIONALE SiFoP DEL PIEMONTE: "IL TERRITORIO: L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E' SEMPRE PIU' INTERDISCIPLINARE"
L'evento è in fase di accreditamento ECM.

30.09.2017 - 08,30 - 13,00
(2) Polo Universitario UniAstiSS - Asti (Piazzetta De Andrè)
DENTAL FORUM 2017 CITTÀ DI ASTI LA REDDITIVITÀ: COME INCREMENTARLA. WORKSHOP PER ODONTOIATRI, ODONTOTECNICI E PERSONALE DI STUDIO

14.10.2017 - 08,30 - 13,30
(4) Hotel Al Mulino - Alessandria-San Michele (Via Casale, 44)
ODONTOIATRIA PEDIATRICA 2.0, CONOSCERE I NUOVI BISOGNI DEL BAMBINO E LE NUOVE PROPOSTE DI INTERVENTO
Il corso è accreditato ECM

- (1) Convegno organizzato dalla SiFoP-Società Italiana di Formazione Permanente per la Medicina Specialistica del Piemonte, dalla SIRFET - Società Italiana di Ricerca e Formazione in Educazione Terapeutica con il patrocinio dell'ASL AT e degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Novara, di Torino, del Verbano Cusio Ossola, di Vercelli.
- (2) Evento organizzato dall'ANDI sezioni provinciali di Alessandria e Asti.
- (4) Aggiornamento culturale in odontoiatria anno 2017 con ECM organizzato dall'ANDI sezioni provinciali di Alessandria e Asti.

Si pregano gli interessati di segnalare con tempestività le date di ogni incontro.



Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Stassano
Specialista in Igiene

ALESSANDRIA
Corso Cento Cannoni, 18
Tel. 0131/254745 - Fax 0131/235886

PRELIEVI h. 8-10
SENZA PRENOTAZIONE

REFERTI h. 15/16

Punto prelievi
TORTONA
Piazza delle Erbe, 5/c
(presso Poliambulatorio
Omodeo Zorini)

PRELIEVI LUNEDI'
E GIOVEDI' h. 8-9,30



**PARTICOLARI AGEVOLAZIONI
AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ED AI LORO FAMILIARI**



**ASSICURAZIONE R.C. AUTO
FURTO INCENDIO KASKO**



**ASSICURAZIONE
ABITAZIONE**



**PREVIDENZA
INTEGRATIVA**



**RESPONSABILITÀ
CIVILE
PROFESSIONALE**



**ASSICURAZIONE
INFORTUNI**